

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
---------------------------	-------------------



COMUNE DI MASSA

Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa – Tel. 0585.4901 – Fax 0585.41245
 Codice fiscale 00181760455 – Partita iva 00181760455
www.comune.masssa.ms.it

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E ASSETTO DEL TERRITORIO
 servizio pianificazione del territorio

PIANI ATTUATIVI DEI BACINI ESTRATTIVI DELLE ALPI APUANE DEL COMUNE DI MASSA
 (art. 114 della LR n. 65/2014)

RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI ALLEGATO 3_BACINO VALSORA N°9 COME DA VERBALE CDS 21.10.2021

(Deliberazione del Consiglio comunale n. 115 del 12/07/2021_____)

Agosto2025

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
---------------------------	-------------------

<p style="text-align: center;"><u>PIANI ATTUATIVI BACINI ESTRATTIVI DEL COMUNE DI MASSA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ISTRUTTORIA DI DETTAGLIO DEL:</u> <u>BACINO ESTRATTIVO VALSORA – SCHEDA 9 DEL PIT-PPR</u></p>
--

Premesse: le seguenti note di riscontro alle Osservazioni presentate in sede di Conferenza dei Servizi avente ad oggetto il Piano Adottato, specificano puntualmente tutte le richieste di chiarimenti formulate in tale sede. Si rimanda comunque alla relazione esplicativa generale con la quale si chiarisce il percorso che ha portato alla revisione e/o modifica degli elaborati interessati.

<p>L'elaborato è il medesimo predisposto per tutti i Bacini presenti nel territorio del comune di Massa cui PABE sono stati esaminati nelle Conferenze dei Servizi tenutesi il 6 ed il 14 ottobre 2021, per cui si richiamano le osservazioni della Conferenze già effettuate e contenute nelle istruttorie indicate ai verbali trasmessi con nota AOOGRT/PD Prot. 0390048 dello 07/10/2021 e 0401796 del 15/10/2021</p>	<p>Sulla base delle osservazioni prodotte nelle Conferenze dei Servizi del 6 e 14 ottobre si rileva/precisa che: Il PABE è conformato agli elaborati e contenuti del PRC. Sulla base delle istruttorie del 6 ottobre e del 14 ottobre è aggiornato l'elaborato A e A'. Le invarianti strutturali del PIT/PPR sono trattate nell'Elaborato A'. La I INVARIANTE - Montagna calcarea MOC, tra i vari aspetti richiama la tematica ZPS. Il PABE precisa nelle NTA, articolo 1 comma 6, le modalità di gestione delle attività estrattive ricadenti nelle "Zone di Protezione speciale" (ZPS) si richiama la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco regionale delle Alpi Apuane, n.25 del 24 ottobre 2022, visti i pareri resi dalla Avvocatura regionale in merito alle problematiche in oggetto e il parere reso dal Ministero della transizione ecologica del 19.09.2022, registrato al protocollo del Parco in data 20.09.2022, al n. 2632, avente ad oggetto "<i>Riscontro a richiesta di chiarimenti circa l'interpretazione del</i></p>
--	---

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
	<p><i>Decreto ministeriale 17 ottobre 20007, art. 5, comma 1, lett. n), con specifico riferimento all'attività estrattiva da autorizzarsi in sotterraneo in corrispondenza di ZPS". La tematica ZPS è precisata nella circolare ministeriale.</i></p> <p>La eventuale connessione idraulica tra cave e sorgenti sarà verificata sulla base di uno studio idrogeologico di dettaglio dell'area nel progetto in valutazione nel PAUR. Si rinvia alle NTA.</p> <p>MONTAGNA RINGIOVANITA MRSb: Il Pabe non prevede nuove viabilità all'interno dei bacini estrattivi.</p> <p>DORSALE CARBONATICA – DOC In riferimento alle ZPS si rinvia alle NTA, articolo 1 comma 6 Per quanto attiene alle attività estrattive ricadenti nelle “Zone di Protezione speciale” (ZPS) si richiama la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco regionale delle Alpi Apuane, n.25 del 24 ottobre 2022, visti i pareri resi dalla Avvocatura regionale in merito alle problematiche in oggetto e il parere reso dal Ministero della transizione ecologica del 19.09.2022, registrato al protocollo del Parco in data 20.09.2022, al n. 2632, avente ad oggetto <i>“Riscontro a richiesta di chiarimenti circa l'interpretazione del Decreto ministeriale 17 ottobre 20007, art. 5, comma 1, lett. n), con specifico riferimento all'attività estrattiva da autorizzarsi in sotterraneo in corrispondenza di ZPS”</i>. La tematica ZPS è precisata nella circolare ministeriale.</p> <p>La II INVARIANTE che tratta i caratteri ecosistemici dei paesaggi che costituiscono la struttura biotica toscana,</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
	<p>prevalentemente forestali o agricoli a cui si associano elevati livelli di biodiversità e valori naturalistici, è valutata nella VINCA e nella NTA con l'obiettivo di tutelare gli ecosistemi naturali, gli habitat, le reti ecologiche, le funzioni ecosistemiche rurali. Si rinvia alle NTA e alla VINCA.</p> <p>La TERZA INVARIANTE interessa il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali. Il PABE valuta tali aspetti nelle NTA e favorisce la sicurezza idrogeologica del territorio.</p> <p>La QUARTA INVARIANTE tratta i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali. Il PABE tutela gli spazi agricoli aperti rurali ancora presenti nelle Aree Contigue di cava (ACC) non prevedendo interventi estrattivi, infrastrutture viarie o aree di pertinenza e logistica. Si rinvia alle NTA.</p> <p>Il PABE ha verificato la conformità della pianificazione in valutazione alle previsioni dell'Elaborato 8b del PIT/PPR. Si rinvia alle NTA.</p> <p>Il PABE, conformato al PRC, precisa i codici regionali dei giacimenti, adegua gli OPS 2019-2038 alla programmazione del PRC in coerenza con l'allegato A del PR02 e individua i siti pMOS. Si rinvia alle NTA.</p>

Elaborato B - NTA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Si rinvia alla tabella di confronto completa tra NTA adottate e NTA in approvazione

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><u>Art.1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 1</u> costituisce adeguamento alla disciplina del Piano del Parco delle Alpi Apuane, ai sensi dell'articolo 9 comma 6 della LR 35/2015 e smi. Va chiarito meglio il rapporto con il Piano Integrato del Parco in via di redazione per quei bacini del territorio di Massa che ricadono nelle ACC del Parco. ● <u>Manca anche un riferimento al recepimento del PRC.</u> ● <u>comma 2:</u> si segnala che nell'ultimo p.to degli Obiettivi di qualità è presente un refuso “nonché gli ecosistemi dei torrenti montani interessati dalla presenza in alveo di detriti di cava”. ● Un PABE deve anche essere conforme all'Obiettivo di qualità della Scheda d'Ambito 2 - Versilia e costa apuana: 1 “Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non riproducibile qualificato da valori naturalistici di alto pregio e dal paesaggio antropico del marmo” e relative Direttive nonché, agli Obiettivi, Direttive e Prescrizioni di cui all'Elaborato 8B del PIT/PPR per i Beni Paesaggistici interessati. ● <u>comma 3:</u> la produzione dei residui non solo dovrà essere limitata quanto più possibile ma dovranno essere garantiti i criteri e i condizionamenti quantitativi stabiliti dal PRC con particolare riferimento agli art. 13, 14 e 18. 	<p>Il rapporto gerarchico tra il PABE e il PIP è trattato e chiarito nelle NTA: Art.1: Riferimenti generali; Art.10: Elementi della pianificazione del PABE.</p> <p>Il PABE recepisce il PRC, gli Obiettivi di qualità della Scheda d'Ambito Versilia Costa Apuana e si conforma alle Direttive, Obiettivi, Prescrizioni dell'Elaborato 8B del PIT PPR.</p> <p>Il refuso è eliminato</p> <p>Il PABE recepisce gli Obiettivi di qualità ed è conforme alla Scheda d'Ambito Versilia Costa Apuana, inoltre è conforme alle Direttive, Obiettivi e Prescrizioni dell'Elaborato 8B del PIT PPR Si rinvia alle NTA: Art.1: Riferimenti generali.</p> <p>Sono garantiti i criteri e i condizionamenti quantitativi stabiliti dal PRC con particolare riferimento agli art. 13, 14 e 18 per i quali si rinvia alle NTA: Art.27, Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi e materiali da taglio.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>Per i comma 5, 6, 8 si richiamano le istruttorie allegate ai verbali delle sedute del 6 e 21 ottobre 2021.</u> 	<p>Il comma 5 è trattato nelle NTA: Art.1, comma 5, Riferimenti generali, chiarendo che l'attività urbanistica, edilizia, infrastrutturale e di valorizzazione turistica, diversa da quelle estrattiva, è regolata dalla normativa di settore.</p> <p>Il comma 6 è trattato nelle NTA, Art.1, comma 6, Riferimenti generali, precisando che il divieto di estrazione in sotterraneo in ZPS è superato dal parere reso dal Ministero della transizione ecologica il 19.09.2022.</p> <p>Il Comma 8 è trattato nelle NTA, Art.1, comma 9, Riferimenti generali, con la precisazione della tipologia di cava rinaturalizzata e successivo Art. 11, Cava rinaturalizzata (Cr).</p>
<u>Art.2</u> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 2a le “Aree a destinazione estrattiva” nell’ambito delle quali si applicano le disposizioni di cui alla LR 35/2015 ed entro cui può essere rilasciata l’autorizzazione alla coltivazione nel periodo di validità dello stesso PABE, ai sensi dell’articolo 2 lettera f) della stessa LR 35/2015.</u> Per gli effetti dell’adeguamento al PRC, nel PABE non devono essere individuate esclusivamente le ADE bensì anche: le aree di pertinenza di cui all’art. 29, le aree annesse al sito estrattivo di cui all’art. 30, le ulteriori attività compatibili con la tutela del giacimento, le regole per lo sfruttamento sostenibile dell’area estrattiva, le modalità di intervento finalizzato al recupero ambientale dei ravaneti presenti. Inoltre: per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, il comune individua i livelli territoriali ottimali, di cui all’art. 2 c.1 lett. n) della L.R. 35/15 costituiti da uno o più siti estrattivi da affidare in concessione per l’esercizio dell’attività 	<p>Si rinvia alle NTA, Art 4, Disciplina, zonizzazione ed efficacia del Piano, individuando le ADE e le altre aree nelle quali sono previste le diverse tipologie di intervento (Tp, Cr, RA, Avt, Ec, Es, Ps, Ap, PMOS, altri beni).</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>estrattiva. Chiarire bene quali sono le ADE anche in riferimento alle successive classificazioni previste dal PABE (es: Cr – Tp – Ra – Ec – Es – Pc – Ps –Ap)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 2b</u>“<i>ulteriori aree nell'ambito delle quali si applicano, nel periodo di validità dello stesso PABE, le disposizioni di cui alla LR 65/2014 e smi</i>”;da chiarire cosa si intende per “<i>ulteriori aree</i>”. <p>Stante questa duplice articolazione andrebbe esplicitato a quale dei due ambiti appartengano le zonizzazioni riportate nel successivo articolo 6</p>	<p>Il termine ulteriori aree corrisponde alla definizione/tipologia “Altri beni” di natura pubblica o privata, funzionali all’esercizio della attività estrattiva; si rinvia alle NTA, Art. 25, Altri beni.</p>
<u>Art. 3</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Si segnala che non è presente tra gli elaborati presentati il documento “QCB9.5 Stato propositivo dell’attività estrattiva tridimensionale” 	<p>Il documento non risulta prodotto nel Piano Adottato per cui si ritiene superfluo redigere tale elaborato eventualmente da allegarsi al Piano in approvazione. In ogni caso si tratterebbe di uno “stato propositivo” da inserirsi all’interno di un quadro conoscitivo.</p>
<u>Art.4</u> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 2:</u>si segnala che da Geoscopio risultano presenti aree vincolate ai sensi della lett. d) <i>Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare</i> del D.Lgs 42/2004 seppure, in piccolissima parte. <u>Da correggere</u> ● <u>comma 3:</u> da chiarire se i limiti dei Beni Paesaggistici sono stati modificati rispetto a Geoscopio. Si ricorda che pur avendo carattere ricognitivo le aree tutelate ai sensi delle lett.c), d) e g) dell’art.142 del Codice, la loro modifica deve essere accertata e condivisa dagli Enti competenti ai sensi dell’art. 5 c.4 dell’Elaborato 8B delPIT-PPR. 	<p>Si precisa che nel Bacino in valutazione non sono previste escavazioni a quote eccedenti i 1200 metri e si rinvia alle tavole della pianificazione.</p> <p>I limiti dei Beni Paesaggistici sono allineati a Geoscopio; si rinvia alle NTA, Art.6, Ricognizione dei “Beni paesaggistici”, art 134 del D.Lgs 42/2004. comma 2, dove si precisa: ”La rappresentazione grafica e previsionale del PABE è allineata al GEOSCOPIO della Regione Toscana e all’elaborato 8B del PIT-PPR”.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 4</u>“Ai sensi dello stesso art. 5, comma 3, la <u>ricognizione operata dal PABE dei beni paesaggistici vincolati, di cui all'articolo 142 lettere c), d), g), h), del Codice, ha valore cognitivo (...)</u>”da <u>correggere</u> in quanto la lett. h) non ha valore cognitivo e dalla consultazione di Geoscopio risulta che il comune di Massa ha completato l’istruttoria per gli Usi Civici. ● Si fa inoltre presente che con nota prot.0368242 del 22/09/2021 è <u>pervenuto il contributo del Settore Regionale Usi Civici per la Conferenza, che attesta:</u> “Con la presente si comunica che per il Comune di Massa dalla documentazione presente agli atti non risulta la sussistenza di demanio collettivo, né terre private gravate da usi civici, né rivendicazione alcuna”. Le NTA possono quindi esser integrate con tale dato. 	<p>Il PABE è allineato a Geoscopio; si corregge la dichiarazione sul valore cognitivo ed indicativo, rinviando alle NTA, Art.6, Ricognizione dei “Beni paesaggistici”, art 134 del D.Lgs 42/2004, comma 2.</p> <p>Nel Comune di Massa non sono presenti beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’art.142, Codice del paesaggio, lettera h), Usi civici e Università agrarie, come verificato nel contributo trasmesso con n.prot.0368242 del 22.09.2021 del Settore Regionale Usi Civici, come riportato all’art 6 comma 2.</p>
<u>Art.5</u> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 1</u>nel presente comma si introduce il termine “valori paesaggistici” per il quale non sembra ritrovarsi alcuna definizione. Al fine di evitare fraintendimenti si chiede che l’articolo sia integrato precisando cosa si intende per “valori paesaggistici” e distinguendoli in modo chiaro dai “Beni Paesaggistici” così denominati dal PIT-PPR. Altro chiarimento risulta necessario in quanto, si riporta la suddivisione delle Invarianti Strutturali comprendendo i Beni Paesaggistici quando, il PIT-PPR li differenzia. È necessario rivedere il presente comma riportando per ciascuna Invariante Strutturale i Morfotipi ricadenti nel perimetro del Bacino in esame, di seguito i Beni Paesaggistici che lo interessano ed i Siti Natura 2000. Si segnala che i ravaneti non rappresentano, secondo il PIT-PPR, un elemento di valore ma una criticità pertanto, andrà eliminato “<i>ravaneti stabili in evoluzione (processi di naturalizzazione)</i>”. Lo stesso comma andrà 	<p>I valori paesaggistici riscontrati nella pianificazione del PABE sono precisati nelle NTA, Art.7, comma 3, Ricognizione dei “Valori Paesaggistici”, in ottemperanza alle previsioni delle Schede di Bacino, Allegato 5 del PIT/PPR; le invarianti strutturali presenti sono trattate e chiare nelle NTA, Artt. 29, 30, 31, 32 e 33.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>integrato inserendo come “valore paesaggistico” così come riconosciuto nella Scheda 9 dell’Allegato 5 del PIT-PPR, gli ingressi in grotta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 2</u>– non appaiono evidenti le motivazioni per cui gli elementi di “valore paesaggistico” (che vanno definiti) siano stati inseriti nelle tavole dei Siti Natura 2000 quando sembra che per “valori paesaggistici” si intenda l’insieme dei Beni Paesaggistici, Siti Natura 2000 ed Invarianti Strutturali del PIT-PPR. 	<p>I valori paesaggistici, definiti nelle NTA, ai sensi del PIT/PPR, sono inseriti nelle tavole progettuali. Il PABE ha pianificato lo sviluppo delle attività estrattive sulla base di tali valori, come individuati nelle NTA, Art. 7, Ricognizione dei valori paesaggistici, comma 3.</p>
<p><u>Art.6</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 2</u>- “si applica inoltre nei limiti e alle condizioni dettate ai successivi articoli 7 e 31”.<u>Chiarire questo concetto.</u> 	<p>Il rapporto gerarchico tra il PABE e il PIP è trattato nelle NTA: Art.1: Riferimenti generali; Art.10: Elementi della pianificazione del PABE. La valutazione di compatibilità paesaggistica delle attività estrattive è chiarita all’Art 9, Articolazione del piano - Aree operative della pianificazione e Art 51, Valutazione paesaggistica.</p>
<p><u>Art. 7. Elementi di coerenza e adeguamento alla Pianificazione del Parco</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Si ritiene necessario chiarire l’intero articolo.</u> Si ricorda che il PABE dà attuazione al PIT/PPR che è un piano sovraordinato a cui tutta la pianificazione regionale, compreso il Piano Integrato del Parco Regionale delle Alpi Apuane, deve conformarsi. 	<p>Il PABE precisa gli elementi di coerenza e adeguamento alla pianificazione del Parco nelle NTA, Art10, Elementi della Pianificazione del PABE, comma 2: “<i>Il piano integrato per il Parco delle Alpi Apuane per i suoi specifici contenuti si coordinerà con la disciplina del PIT/PPR e con la disciplina dettata dai Piani per i bacini estrattivi di cui agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014, nonché con il Piano regionale cave, come previsto all’articolo 6, l.r. 35/2015</i>”</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<u>Art.8</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Si ritiene necessario modificare il testo, aggiungendo che le <u>cave rinaturalizzate</u> non possono essere riattivate a fini estrattivi. 	Il testo modificato è precisato nelle NTA, Art.11, Cave rinaturalizzate, comma 1: "Sono le cave o aree di cava identificate con apposito segno cartografico, ... (omissis), che non possono essere riattivate a cielo aperto, a fini estrattivi nel presente PABE e nelle successive versioni."
<u>Art.9</u> <ul style="list-style-type: none"> ● comma 3- "<u>Sugli eventuali edifici esistenti e legittimi di supporto sia all'attività estrattiva che al turismo escursionistico sono ammessi interventi di recupero e riqualificazione a condizione che sia garantita la coerenza con l'assetto morfologico di impianto storico e l'utilizzo di soluzioni tradizionali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale e la tutela e conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti evitando la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico, oltre all'attività edilizia libera di cui all'articolo 136 della LR 65/2014 e smi, sono inoltre ammessi esclusivamente gli interventi e le opere di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", di cui all'articolo 135 comma 2 lettera a), b) e c) della LR 65/2014". Si ritiene che tale comma sia da chiarire – nella relazione di conformità si indica che non spetta al PABE promuovere l'utilizzo agricolo o la ripresa di attività pastorali ma con questo articolo si ammettono interventi edilizi su edifici esistenti, senza indicare dove siano localizzati nel Bacino gli edifici su cui eseguire determinati interventi.</u> ● Resta da chiarire anche se nelle aree di Tutela Paesaggistica - "TP" è 	La gestione degli interventi edilizi è precisata nelle NTA, Art.12, Aree di tutela e conservazione dei valori paesaggistici (Tp), comma 4: " <u>Sugli edifici esistenti e legittimi di supporto all'attività estrattiva e/o al turismo sono ammessi interventi di recupero e riqualificazione a condizione che sia garantita la coerenza con l'assetto morfologico di impianto storico e l'utilizzo di soluzioni tradizionali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale e la tutela e conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti evitando la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; è consentita l'attività edilizia libera di cui all'articolo 136 della LR 65/2014 e smi; sono inoltre ammessi esclusivamente gli interventi e le opere di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", di cui all'articolo 135 comma 2 lettere a), b) e c) della LR 65/2014".</u>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>ammessa l'attività di cava: dall'esame della tavola QPB9.3 appare che siano consentiti i permessi di ricerca ed attività di escavazione in sotterraneo.</p>	<p>paesaggistici, TP, Art.12, sono ammesse attività estrattive esclusivamente in sotterraneo, Es (Escavazione sotterraneo). <i>In ottemperanza alla VINCA nei siti Rete Natura Natura 2000 è posta la condizione di non generare incidenze sull'Habitat sovrastante. L'incidenza verrà valutata tramite monitoraggi così come espresso nello Studio d'Incidenza.</i></p>
<p><u>Art.10</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 4-</u> “In queste aree il presente PABE non prevede interventi di escavazione, sono invece consentite attività di ricerca e di prospettazione come previsto dalla LR 35/2015 e dal DPRG 72R/2015, a cielo aperto o in sotterraneo a seconda delle situazioni geomorfologiche e strutturali del giacimento”; nelle aree di riqualificazione ambientale classificate come tali nel QP non devono essere previste attività di ricerca in quanto, lo stesso PABE riconosce delle aree che hanno come finalità l'attività di ricerca. 	<p>Le aree di Riqualificazione ambientale e paesaggistica (Ra), art.13, Ra prevedono la possibilità di escavazione in sotterraneo.</p>
<p><u>Art.11</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 2-</u> “In queste aree sono consentiti, oltre agli interventi ed opere di cui al precedente articolo 10, <u>comma 3 i seguenti interventi:</u> - l'esercizio dell'attività estrattiva a cielo aperto di cui alla LR 35/2015 ed al DPGR72R/2015, l'apertura di nuove cave, l'ampliamento e/o le varianti sostanziali di quelle esistenti e la riattivazione di quelle dismesse” è necessario definire nel QC in modo chiaro quali siano le cave dismesse rispetto a quelle rinaturalizzate. Se si definiscono tutte come tali, si potrebbero secondo, per esempio questo comma, riattivare anche cave che risultano a tutti gli effetti rinaturalizzate. Relativamente alle seguenti attività consentita: “la realizzazione di impianti per le attività 	<p>Il PABE ha individuato le cave dismesse, rinaturalizzate, esistenti e da riattivare. Per ogni sito di cava sono previste aree di pertinenza (Ap) funzionali allo svolgimento di attività di supporto e sviluppo estrattivo, ai sensi dell'artt.28 e 29 del PR02/PRC.. Non sono previste aree annesse al sito estrattivo ove svolgere attività di seconda lavorazione, come previsto dall'Art.30, PR02/PRC. Si rinvia all'art.18, Aree di escavazione a cielo aperto (Ec).</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><i>produttive a cielo aperto, come impianti di riquadratura, che comportino l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, di cui all'articolo 134 comma 1 lettera e) della LR 65/2014;</i>" tali attività sono riconducibili a quelle disciplinate dall'art. 30 del PRC da localizzare in aree annesse al sito estrattivo e non compatibili con le "aree a destinazione estrattiva". Inoltre in queste aree sono previste interventi e funzioni proprie delle aree di cui agli artt. 28 e 29 della Disciplina del PRC per cui occorre garantire una coerenza esterna con il PRC e interna con le disposizioni e finalità di PABE.</p>	
<p><u>Art. 12</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 2</u>"<i>l'esercizio dell'attività estrattiva in sotterraneo di cui alla LR 35/2015 ed al DPGR72R/2015, l'apertura di nuove cave, l'ampliamento e/o le varianti sostanziali di quelle esistenti e la riattivazione di quelle dismesse</i>" è necessario definire nel QC in modo chiaro quali siano le cave dismesse rispetto a quelle rinaturalizzate. Se si definiscono tutte come tali, si potrebbero secondo, per esempio questo comma, riattivare anche cave che risultano a tutti gli effetti rinaturalizzate. ● <u>comma 5:</u> Relativamente alle seguenti attività consentite: "<i>la realizzazione di impianti per le attività produttive a cielo aperto, come impianti di riquadratura, che comportino l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, di cui all'articolo 134 comma 1 lettera e) della LR 65/2014;</i>" tali attività sono riconducibili a quelle disciplinate dall'art. 30 del PRC da localizzare in aree annesse al sito estrattivo e non compatibili con le "aree a destinazione estrattiva". Inoltre in queste aree sono previste interventi e funzioni proprie delle aree di cui agli artt. 28 e 29 della 	<p>Il PABE ha individuato le cave dismesse, rinaturalizzate, esistenti e da riattivare. Per ogni sito di cava sono previste aree di pertinenza (Ap) funzionali allo svolgimento di attività di supporto e sviluppo estrattivo. Si rinvia all'art.19, Aree di escavazione in sotterraneo (Es).</p> <p>Il comma 5 è stralciato nelle NTA revisionate. Per ogni sito di cava sono previste aree di pertinenza (Ap) funzionali allo svolgimento di attività di supporto e sviluppo estrattivo, ai sensi dell'artt.28 e 29 del PR02/PRC.. Non sono previste aree annesse al sito estrattivo ove svolgere attività di seconda lavorazione, come previsto dall'Art.30, PR02/ PRC. L'art.43, Impianti ed infrastrutture dei siti estrattivi, tratta la tematica dell'osservazione.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>Disciplina del PRC per cui occorre garantire una coerenza esterna con il PRC e interna con le disposizioni e finalità di PABE.</p> <ul style="list-style-type: none"> Risulta inoltre necessario un raccordo con l'art. 36 della Disciplina di Piano PRC circa gli indirizzi e criteri per la coltivazione in galleria e gli indirizzi dettati dalle Linee Guida Tecniche contenute nel PR12 di supporto all'apertura e riattivazione di cave di pietre ornamentali. 	<p>Per il raccordo del PABE con la Disciplina di Piano del PRC, art.36, si rinvia Art. 19, comma 9: <i>"I progetti di coltivazione in galleria, fermo restando il rispetto dei contenuti del DPGR 72/R/2015 con particolare riferimento alle analisi di stabilità, dovranno tenere conto di quanto previsto nel PRC/PR02 (Articolo 36 - Indirizzi e criteri per la coltivazione in galleria) riferito ai contenuti dell'elaborato PR12, PROGETTO DI INDAGINE TRIDIMENSIONALE DELLA RISORSA MARMIFERA DEL SOTTOSUOLO DELLE ALPI APUANE, Linee guida tecniche di supporto all'apertura e riattivazione di cave di pietre ornamentali.</i></p>
<p><u>Art. 13</u> _____</p> <p>articolo da modificare: la ricerca per motivi paesaggistici, non può attuarsi secondo quanto indicato dalla LR35/2015 perché consentirebbe, a tutti gli effetti, l'apertura di una nuova cava non prevista dal PABE e che non può essere esaminata dalla Conferenza dei Servizi nella sua corretta ubicazione. Si prescrive la riscrittura del testo specificando che la ricerca potrà attuarsi solo con metodi non invasivi e con comportino nessuna modifica morfologica o asportazione di materiale e che si preveda il completo ripristino dei luoghi a prospezione conclusa.</p> <ul style="list-style-type: none"> comma 3. <i>"Le aree retinate Ps che si sovrappongono alle aree Tp individuano aree che a seguito di eventuali esiti positivi dell'attività di ricerca possono essere prese in considerazione dai futuri PABE per la previsione/inserimento di aree Es (coltivazione in sotterraneo)"</i>. Da modificare: si ritiene che il comma 3 sia da 	<p>La ricerca è definita dall'art. 21, Aree con rilascio di permesso di ricerca in sotterraneo (Ps), comma 8: <i>"Nelle aree di prospezione (Ps), è consentita una campagna di ricerca, la quale, anche a seguito di esito positivo della stessa, non comporta l'automatico esercizio della coltivazione che può essere effettuata solo nelle aree classificate come estrattive."</i></p> <p>La ricerca potrà tradursi in attività estrattiva solo nel futuro PABE, come definita dall'art. 21, Aree con rilascio di permesso di ricerca in sotterraneo (Ps)</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>stralciare in quanto il PABE può normare l'attività per i prossimi 10 anni ma non definire già da ora lo sviluppo di un prossimo PABE.</p> <p><u>Risulta inoltre necessario un raccordo con l'art. 36 della Disciplina di Piano PRC circa gli indirizzi e criteri per la coltivazione in galleria e gli indirizzi dettati dalle Linee Guida Tecniche contenute nel PR12 di supporto all'apertura e riattivazione di cave di pietre ornamentali.</u></p>	<p>Per il raccordo del PABE con la Disciplina di Piano del PRC, art.36, si rinvia Art. 19, comma 9: "<i>I progetti di coltivazione in galleria, fermo restando il rispetto dei contenuti del DPGR 72/R/2015 con particolare riferimento alle analisi di stabilità, dovranno tenere conto di quanto previsto nel PRC/PR02 (Articolo 36 - Indirizzi e criteri per la coltivazione in galleria) riferito ai contenuti dell'elaborato PR12, PROGETTO DI INDAGINE TRIDIMENSIONALE DELLA RISORSA MARMIFERA DEL SOTTOSUOLO DELLE ALPI APUANE, Linee guida tecniche di supporto all'apertura e riattivazione di cave di pietre ornamentali.</i></p>
<p>Art. 14</p> <ul style="list-style-type: none"> ● In base alla zonizzazione, queste aree risultano comuni a più cave; la disciplina non precisa la connessione/gestione in rapporto alle diverse aree estrattive rispetto alle quali dovrebbero essere a servizio; si ritiene opportuno che il PABE recepisca gli Indirizzi per il coordinamento delle attività estrattive nei siti estrattivi contermini di cui all'art. 34 delle norme del PRC. ● È necessario peraltro chiarire se la natura di queste aree è da considerarsi pertinenza secondo la definizione di cui all'art. 2, lettera m) della l.r. 35/2015 "le aree e gli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi." 	<p>Il PABE prevede che ogni cava disponga autonomamente di un'Area di pertinenza. Si rinvia all'Art. 22, Aree di pertinenza all'attività estrattiva.</p> <p>Le aree di pertinenza sono comprese all'interno del perimetro in disponibilità della singola cava. Si rinvia Art. 22; Aree di pertinenza all'attività estrattiva.</p>
<p>art.15</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 1 - "Il PABE fissa le quantità massime scavabili nel bacino in</u> 	<p>Il PABE risulta coerente con gli OPS che sono definiti dal PRC.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><i>150.000 mc, nei 10 anni di efficacia e validità del piano (elaborato N)". Si riscontra che a tali quantità non sono state decurtate le volumetrie autorizzate e NON escavate come impartito dal PRC. Gli OPS da rispettare per l'intero Comprensorio sono da riferisci al periodo temporale 2019-2038 e a tale periodo devono essere ricondotti i volumi autorizzati non scavati.</i> <u>Le quantità massime escavabili dovranno essere pertanto decurtate dei quantitativi autorizzati e non scavati, indicati nell'elaborato N.</u> <u>Inoltre ai fini del calcolo delle volumetrie (e delle relative rese) dovrà essere effettuata una ricognizione con le autorità competenti, dei quantitativi deimateriali estratti dai corsi d'acqua come indicati nei progetti finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, autorizzati ai sensi dell'articolo 48 della l.r. 35/2015 e riutilizzati in altre opere pubbliche o ceduti a compensazione all'appaltatore.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 4- "Volume autorizzabile: 50% del dimensionamento assegnato alla specifica area estrattiva meno le quantità scavate nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del presente PABE e la data di scadenza delle Autorizzazioni vigenti". Il disposto normativo non garantisce il rispetto degli OPS assegnati per il periodo 2019-203 al comprensorio 4 - Bacino di Massa. E' necessaria una revisione che garantisca il rispetto di quanto prescritto dal PRC.</u> ● <u>Comma 8-</u> si afferma che è obiettivo del PABE raggiungere almeno il 50% delle lavorazioni in filiera corta, tuttavia per questo obiettivo non risulta alcun meccanismo che ne incentivi l'attuazione. 	<p>Le quantità massime escavabili, per ogni futura cava in esercizio, sono indicate nell'Art. 26, Quantità di escavazione sostenibili, comma 2. Si precisa che la volumetria di materiale autorizzato, per le singole cave, antecedente l'entrata in vigore del presente PABE non concorre alla determinazione della quota OPS assegnata.</p> <p>Il PABE risulta coerente con gli OPS definiti dal PRC. Le quantità massime escavabili, per ogni futura cava in esercizio, sono indicate nell'Art. 26.</p> <p>Il PABE, Art.27, Quantità minima da destinarsi alla trasformazione in blocchi e materiale da taglio, prevede, comma 6, che il volume autorizzabile sia corrispondente al 50% del dimensionamento assegnato alla specifica cava, che potrà essere ulteriormente incrementato, comma 7, fino ad un massimo del 50%, sulla base dei requisiti di premialità richiesti, anche se già presenti, secondo le percentuali definite nella tabella dell'Art.26.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
---------------------------	-------------------

<p><u>Art.16</u> L'articolo deve essere integrato con gli ulteriori vincoli e condizionamenti previsti dall'art. 13 del PRC con particolare riferimento ai commi 8), 10), 11) e 12).</p> <p>L'attribuzione della resa al 25% non risulta motivata.</p> <ul style="list-style-type: none"> Non risultano effettuate analisi e valutazioni relative alle rese possibili di ogni giacimento con riferimento alle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali e dello stato di fratturazione locale delle bancate finalizzate alla stima della capacità estrattiva e delle rese. In recepimento dell'art. 27 della Disciplina di piano PRC, il comune deve effettuare una cognizione complessiva delle tipologie di materiale estraibile in tutti i giacimenti ricadenti sul proprio territorio ed in relazione alla relativa consistenza stabilisce le regole per una successiva estrazione. <p>Inoltre, deve effettuare la stima della capacità estrattiva delle aree a destinazione estrattiva, tenendo conto delle forme di tutela del territorio, delle risorse idriche superficiali e sotterranee, delle condizioni di sicurezza condizionando quindi la coltivazione dei giacimenti allo sfruttamento razionale ed equilibrato della risorsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Comma1:</u> <i>Il progetto di coltivazione deve prevedere un dettagliato studio giacentologico atto a definire, tenendo conto anche dei dati esistenti, la resa produttiva media previsionale dei materiali da taglio nei primi 5 anni di attività.</i> È necessario che l'articolo sia integrato con i contenuti dell'art. 14 del PRC, commi 3, 4 e 5 in quanto detti contenuti prevedono azioni di verifica e interventi correttivi per assicurare l'efficacia delle disposizioni in merito al rispetto dei coefficienti di resa anche in fase di coltivazione. 	<p>L'Art. 27, Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione di blocchi e materiali da taglio, è allineato all'Art. 13 del PRC con particolare riferimento ai commi 8), 10), 11) e 12). In particolare <i>"Il comune, ove motivatamente giustificato, in sede di PAUR, in relazione alle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali dei giacimenti e dello stato di fratturazione locale delle bancate, può prevedere percentuali minime di resa diversificate per gli ambiti estrattivi del territorio oggetto di piano attuativo, comprese tra il 25% ed il 30%"</i> (comma 2). <i>"Il comune stabilisce, in sede di PAUR, le condizioni per il rilascio di autorizzazioni che contengano una ulteriore riduzione della resa minima (5%) fino ad una soglia di resa minima complessiva del 20% per progetti specifici tesi all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo delle lavorazioni in loco in filiera corta connesse ai materiali di estrazione"</i> (comma 3).</p> <p>Ogni cinque anni il comune verifica il raggiungimento della percentuale media di resa del quinquennio, relativa ai quantitativi minimi destinati esclusivamente alla trasformazione in blocchi, lastre ed affini, secondo quanto indicato nel progetto di coltivazione; si rinvia all'art 27 bis.</p>
--	--

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
---------------------------	-------------------

<p><u>Art.18</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>comma 2</u><i>Per le attività in sotterraneo le attività possono estendersi al di sotto delle ZPS e ZSC, ma all'interno del perimetro delle Zone Contigue di Cava (ZCC) del Parco delle Alpi Apuane. Da modificare: non si ritengono ammissibili le coltivazioni in sotterraneo nelle ZPS, come già sostenuto per tutti i PABE finora esaminati.</i> ● <u>comma 3</u><i>-È vietata l'escavazione nella fascia di rispetto di 10 metri da vette e crinali con valenza paesaggistica individuati nelle cartografie del PIT/PPR. Per il PIT/PPR la salvaguardia dei crinali è una priorità quindi si ritiene che la fascia geometrica di 10 metri sia troppo limitata e che vada estesa, specificando che non solo è vietata l'escavazione in tale fascia ma che tale divieto può essere esteso in conseguenza di approfondite verifiche; si ricorda inoltre che la cava Piastreta, unica cava presente di cui si prevede l'attività estrattiva, è collocata a quote superiori ai 1.200 mslm, quindi tale divieto è da intendersi esteso in profondità per eventuali escavazioni in sotterraneo relative a nuove autorizzazioni.</i> 	<p>Le coltivazioni in sotterraneo in ZPS sono ammesse. Si rinvia alle NTA, Articolo 1, comma 6: “Per quanto attiene alle attività estrattive ricadenti nelle “Zone di Protezione speciale” (ZPS) si richiama la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco regionale delle Alpi Apuane, n.25 del 24 ottobre 2022, visti i pareri resi dalla Avvocatura regionale in merito alle problematiche in oggetto e il parere reso dal Ministero della transizione ecologica del 19.09.2022, registrato al protocollo del Parco in data 20.09.2022, al n. 2632, avente ad oggetto “<i>Riscontro a richiesta di chiarimenti circa l'interpretazione del Decreto ministeriale 17 ottobre 20007, art. 5, comma 1, lett. n), con specifico riferimento all'attività estrattiva da autorizzarsi in sotterraneo in corrispondenza di ZPS</i>”.</p> <p>Il PABE prevede di mantenere una fascia di rispetto di dieci metri per le coltivazioni a cielo aperto in vicinanza di beni con valenza paesaggistica. Si rinvia all'Art 34, Distanze di rispetto e fasce di tutela, comma 4, “<i>I crinali principali e secondari, con rispettiva fascia di rispetto di 10 mt, sono indicati nelle Tavole QPB. E' consentita l'escavazione a cielo aperto oltre il limite della fascia di rispetto di 10 metri per ogni lato del versante. L'ampiezza di tale fascia di rispetto può essere incrementata nel progetto di coltivazione in funzione delle caratteristiche geostrutturali dell'ammasso</i>”.</p> <p>Nelle coltivazioni a quote superiori ai 1200 metri si applicano le prescrizioni dell'Art. 9.3, lettera e) Elaborato 8B del PIT/PPR,</p>
--	---

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>Comma 4</u> si richiama quanto già sopra espresso ed inoltre, si precisa che la seguente affermazione “<i>Le cave in sotterraneo possono oltrepassare questa fascia di rispetto non avendo alcuna influenza sulla cresta</i>” va stralciata in quanto, non condivisibile e non conforme al PIT/PPR ● <u>commi 6 e 7</u>– questi commi dovrebbero essere integrati alla luce di quanto normato all’art. 17 c.13 della Disciplina di Piano del PIT-PPR; 	<p>che consentono l’escavazione a quote discendenti e non visibili.</p> <p>Il PABE prevede di mantenere una fascia di rispetto di dieci metri per le coltivazioni a cielo aperto in vicinanza di beni con valenza paesaggistica. Si rinvia all’Art 34, Distanze di rispetto e fasce di tutela, comma 5, “<i>E consentita l’escavazione in sotterraneo al di sotto crinali principali e secondari</i>”.</p> <p>Il PABE recepisce l’Art.17, Disciplina di Piano PIT/PPR, comma 13, tutelando i valori paesaggistici indicati. Si rinvia alle NTA, Art 34, Distanze di rispetto e fasce di tutela, comma 11: “<i>Ai sensi dell’art.17, comma 13, Disciplina del PIT/PPR: Le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono interferire in modo significativo con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) emergenze geomorfologiche, geositi puntuali e lineari e sorgenti;</i> <i>b) siti storici di escavazione e beni di rilevante testimonianza storica;</i> <i>c) crinali e vette di interesse paesaggistico che presentano caratteristiche di integrità morfologica ovvero che non hanno subito modifiche tali da determinare il venir meno della caratteristica fisica e geomorfologica delle stesse, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina dei beni paesaggistici e dalle schede dei bacini estrattivi;</i> <i>d) zone umide Ramsar”.</i>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<ul style="list-style-type: none"> ● comma 8– questo comma andrebbe rivisto in considerazione delle prescrizioni di cui all'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR 	<p>Ai sensi dell'Elaborato 8B, PIT/PPR, Disciplina dei Beni Paesaggistici, Artt. 134 e 157 del Codice, il PABE recepisce le indicazioni e norma l'Art.6, Ricognizione disciplina dei beni paesaggistici.</p>
<u>Art. 19</u> <ul style="list-style-type: none"> ● l'articolo dovrebbe essere integrato alla luce di quanto normato all'art. 17 c.13 della Disciplina di Piano del PIT-PPR. 	<p>Il PABE recepisce l'Art. 17, Disciplina di Piano PIT/PPR, comma 13, e tutela le sorgenti e pozzi. Si rinvia alle NTA, Art. 35, Aree di tutela delle sorgente e dei pozzi captati.</p>
<u>Art. 20</u> <ul style="list-style-type: none"> ● comma 5 – si parla di cavità carsiche “non rilevanti” ma, si ritiene che tale denominazione non sia riconducibile ad una definizione precisa e chiara pertanto, si chiede che tale articolo sia integrato precisando tale denominazione; ● comma 6- si parla di cavità carsiche “rilevanti” ma, si ritiene che tale denominazione non sia riconducibile ad una definizione precisa e 	<p>Le cavità e le modalità di gestione sono normate all'Art. 36, Tutela delle cavità carsiche ed acque sotterranee, comma 2: <i>“Nella carta topografica dell'area di coltivazione vanno riportate l'ubicazione di tutte le cavità carsiche e la loro estensione geometrica in pianta. È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza dalla cavità carsica rilevante in cui non è consentita alcuna attività estrattiva, ai sensi dell'art.34, NTA”</i>. Se la cavità risulta “non rilevante” le lavorazioni possono proseguire, prevedendo successive verifiche ed analisi, ad ogni modo l'ingresso della cavità deve essere protetto dalla possibile infiltrazione delle acque meteoriche se contaminate da residui di materiali da taglio ed ovviamente delle acque di lavorazione, in ogni fase di coltivazione, definendo una fascia di rispetto ed adottando le misure indicate al comma 2, Art.36.</p> <p>La precisazione è indicata nelle NTA, Art.36, Tutela delle cavità</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>chiara pertanto, si chiede che tale articolo sia integrato precisando tale denominazione.</p>	<p>carsiche ed acque sotterranee, comma 2: “<i>Nella carta topografica dell'area di coltivazione vanno riportate l'ubicazione di tutte le cavità carsiche e la loro estensione geometrica in pianta. È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza dalla cavità carsica rilevante in cui non è consentita alcuna attività estrattiva, ai sensi dell'art.34, NTA</i>”. Se la cavità risulta “rilevante” le attività estrattive nell'intorno dell'ingresso della cavità sono interrotte e il progetto di coltivazione dovrà essere rimodulato, limitatamente alla zona interessata, inserendo una fascia di rispetto ed adottando le stesse misure indicate al comma 2, Art.36.</p>
<p><u>Art.24</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>commi 2 e 4 - nelle cartografie del Quadro Conoscitivo e Propositorio vengono individuate tre tipologia di ravaneti: rinaturalizzati, parzialmente rinaturalizzati e non rinaturalizzati, mentre nelle NTA vengono normate due sole tipologia inserendo i rinaturalizzati nelle aree TP ed asserendo che i non rinaturalizzati sono inclusi nella RA: manca quindi una coerenza tra la cartografia prodotta e le NTA. Si ricorda che i ravaneti sono una della principali criticità paesaggistica e pertanto, vanno previste anche delle azioni di riqualificazione: nel PABE sembra che il problema si associa alla commercializzazione dei materiali che li costituiscono.</u> ● <u>comma 7“Previo assenso del Parco delle Alpi Apuane, può essere consentito l'utilizzo di frantoi mobili, per ridurre il volume trasportato a valle, quindi ridurre il numero dei trasporti a valle e separare i materiali per granulometria per rendere più efficace il ripristino ambientale. L'utilizzo dei frantoi mobili può essere consentito dietro presentazione di un progetto con la definizione dei</u> 	<p>Le cartografie inerenti i ravaneti sono aggiornate individuando due categorie. Si rinvia alle NTA, Art. 41, Gestione e tutela dei ravaneti, Comma 3. Il PABE sulla base di quanto previsto dal Parco regionale delle Alpi Apuane con Determinazione dirigenziale n.65 del 8 luglio 2019, <i>“Linee guida in materia di ravaneti per il recupero ambientale dei siti estrattivi e la mitigazione dell'impatto paesaggistico”</i>, ha individuato le aree con presenza di ravaneti, riconducibili a due categorie, rappresentate nella tavola Quadro Conoscitivo di Bacino (QCB)_n_4: ravanello rinaturalizzato (rosso) e ravanello non rinaturalizzato (verde).</p> <p>L'utilizzo dei frantoi mobili è previsto nelle NTA, Art. 41, Gestione e tutela dei ravaneti, comma 8: <i>“Previo ottenimento di autorizzazione del Parco regionale delle Alpi Apuane, può essere consentito l'utilizzo di frantoi mobili, per ridurre il volume trasportato a valle e separare i materiali per granulometria. L'utilizzo dei frantoi mobili è consentito con presentazione di un</i></p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><i>quantitativi di materiale da frantumare e dei tempi di realizzazione dell'intervento.</i>" Si ritiene necessario chiarire l'utilizzo dei frantoi mobili, anche perché al successivo art. 25 si legge che "Non è consentita la frantumazione con frantoi mobili".</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Si ricorda che comunque in fase di rilascio di autorizzazione andrà rispettata la normativa nazionale, il D. lgs.117/2008. ● Si richiama l'attenzione anche a quanto previsto e disciplinato con gli artt. 28 e 29 della Disciplina di Piano PRC sia per la gestione dei ravaneti sia per la localizzazione e posizionamento dei frantoi mobili. 	<p><i>progetto con la definizione dei quantitativi di materiale da asportare e dei tempi di realizzazione dell'intervento. Per contenere l'emissione delle polveri ed evitare la dispersione dei fanghi è necessario che i cumuli di materiali siano mantenuti costantemente umidi, coperti in caso di forte vento e sia predisposto un sistema di raccolta e trattamento delle AMD</i>".</p> <p>Come previsto nella Legge Regionale 35/15, Art.17, Domanda di autorizzazione, comma 1, lettera e), il piano di gestione dei rifiuti di estrazione dè previsto dal d.lgs 117/2008. Si rinvia all'Art 42, Gestione dei materiali da taglio, comma 9.</p> <p>Le cartografie inerenti i ravaneti sono aggiornate individuando due categorie. Si rinvia alle NTA, Art. 41, Gestione e tutela dei ravaneti, Comma 3. Il PABE sulla base di quanto previsto dal Parco regionale delle Alpi Apuane con Determinazione dirigenziale n.65 del 8 luglio 2019, "<i>Linee guida in materia di ravaneti per il recupero ambientale dei siti estrattivi e la mitigazione dell'impatto paesaggistico</i>", ha individuato le aree con presenza di ravaneti, riconducibili a due categorie, rappresentate nella tavola Quadro Conoscitivo di Bacino (QCB)_n_4: ravaneto rinaturalizzato (rosso) e ravaneto non rinaturalizzato (verde). L'utilizzo dei frantoi mobili è previsto nelle NTA, Art. 41, Gestione e tutela dei ravaneti, comma 8: "<i>Previo ottenimento di autorizzazione del Parco regionale delle Alpi Apuane, può essere consentito l'utilizzo di frantoi mobili, per ridurre il volume trasportato a valle e separare i materiali per granulometria. L'utilizzo dei frantoi mobili è consentito con presentazione di un</i></p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>Ad integrazione dei contenuti di cui al titolo III, in particolare artt. 18-24, si ritiene opportuno che la disciplina del PABE faccia riferimento agli indirizzi contenuti nel PR15 del PRC.</p>	<p><i>progetto con la definizione dei quantitativi di materiale da asportare e dei tempi di realizzazione dell'intervento. Per contenere l'emissione delle polveri ed evitare la dispersione dei fanghi è necessario che i cumuli di materiali siano mantenuti costantemente umidi, coperti in caso di forte vento e sia predisposto un sistema di raccolta e trattamento delle AMD”.</i></p> <p>Il PABE ai sensi del PR015, Indirizzi e misure di mitigazione per le criticità ambientali, rinvia all'Art. 56, Misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi, e Art. 57 Controllo e monitoraggio dei processi di escavazione e trasformazione e per la tutela di habitat e specie.</p>
<p><u>Art.26</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Va approfondito il tema della risistemazione, specificando che deve sempre essere presentato un progetto di risistemazione in fase autorizzativa, che possa anche prevedere una diversa destinazione d'uso dell'area o di parte di essa. 	<p>Il PABE, Art. 15, Progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale, comma 1, precisa che: “<i>Il ripristino ambientale dell'area di escavazione, parte integrante del piano di coltivazione, deve essere strutturato per fasi operando la massima contestualità possibile tra coltivazione e ripristino</i>”,</p>
<p><u>Art.27</u></p> <p><i>I “Titoli abilitativi e/o autorizzativi” comunque denominati riferiti alle diverse categorie di attività edilizia, ai sensi della LR 65/2014 e smi, secondo quanto disposto al Titolo VI Capo II della stessa LR 65/2014 e smi ed in particolare agli articoli 134, 135, 136, 137; i “Progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi)” di opere ed interventi pubblici, ai</i></p>	<p>Il PABE norma nell'Art.44 delle NTA gli Strumenti attuativi che possono interagire direttamente o indirettamente con le aree di cava autorizzata.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><i>sensi della D.lgs. 50/2016 e delle relative linee guida ANAC". Si ritiene necessario chiarire la pertinenza di tale norma.</i></p> <p>Inoltre, si scrive che “<i>Riguardo alle definizioni e parametri da utilizzare, ai fini del rilascio delle “Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva” in attuazione delle previsioni e della disciplina delle “Aree di escavazione a cielo aperto” (Es) e nelle “Aree di pertinenza dell'attività estrattiva” (Ap), di cui al precedente Titolo II, si applicano le definizioni ed i parametri di cui alla l.r.35/2015 e al Regolamento di cui alla DPGR 72R/2015”.</i></p> <p>Si ritiene necessario chiarire tale norma</p>	<p>Osservazione accolta, le categorie estrattive sono definite e regolamentate all'interno di specifici articoli delle NTA: Artt. 11-25, in combinato con il Regolamento di cui alla DPGR 72R/2015.</p>
<p><u>Art.31</u></p> <ul style="list-style-type: none"> va integrato tale articolo indicando che per la valutazione paesaggistica dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni di cui all'elaborato 8B del PIT/PPR, con riferimento ai Beni Paesaggistici che saranno interessati. Va inoltre specificato che l'approvazione dei PABE non elimina la necessità dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice. 	<p>La valutazione paesaggistica rispetta le prescrizioni dell'Elaborato 8B, PIT/PPR, Disciplina dei Beni Paesaggistici. Si rinvia all'Art 51, Valutazione paesaggistica. Il PABE è ricompreso all'interno del Parco Regionale Alpi Apuane, Art.142 (Aree tutelate per legge, comma 1, lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi), pertanto il progetto di escavazione è sottoposto all'Art. 146, D.Lgs. 42/2004, comma 2: <i>“I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredata della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione”.</i></p>
<p><u>Art.32</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Da chiarire quando e come queste misure di mitigazione e 	<p>Le modalità operative e temporali di messa in opere delle misure di mitigazione e compensazione del progetto di escavazione</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
compensazione troveranno attuazione.	sono trattate nell'Art.55, Progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale e Art.58, Convenzione, comma 2: “ <i>Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive è subordinato all'impegno di realizzare, nell'arco temporale di 5 anni, a cura, carico e spesa del soggetto attuatore, misure di mitigazione e compensazione, come previste nel PAUR, comprendenti anche opere ed interventi finalizzati a perseguire obiettivi di qualità, valorizzazione del territorio e garantire la significativa attenuazione delle criticità individuate dal PIT/PPR per i Bacini estrattivi: scheda Allegato 5</i> ”.
<u>Art.33</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>comma 2 - “Non è consentito ubicare le aree dedicate al deposito temporaneo dei derivati dei materiali da taglio in aree con habitat di interesse conservazionistico”. Si ritiene necessario chiarire in Conferenza, visto che in base alle NTA, sembrerebbe che lo stoccaggio temporaneo sia consentito solo nelle aree di coltivazione a cielo aperto (Ec) o in sotterraneo(Es).</u> 	Lo stoccaggio temporaneo del derivato di estrazione è consentito nelle aree di cava previste dal PAUR, con presidi propri previsti dalle NTA. Si rinvia all'Art 42, Gestione dei derivati e Art 56, Misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi.
<u>Art.34</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>comma 3:l'articolo deve essere modificando recependo i disposti di cui all'art.13 cc. 5), 7), 9), 10), 11), inoltre “il rilievo fotogrammetrico della cava georiferito e tridimensionale con il confronto dell'anno precedente e quanto previsto nel progetto di coltivazione autorizzato con indicazione delle aree interessate da lavori di produzione e lavori di preparazione (per le linee guida vedi le indicazioni all'Allegato 5)”deve rispettare, rigorosamente, quanto previsto all'art. 25 comma 2bis della LR 35/2015 e dalla DGR 260 del02/03/2020.</u> 	L'esercizio dell'attività è verificato, ai sensi dell'Art. 25, comma 2 bis, LR 35/2015, con le specifiche tecniche della DGR 260/2020.

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<u>Elaborato C - SCHEDE SITI ESTRATTIVI – SCHEDE DEL QUADRO CONOSCITIVO</u> <u>Scheda QC - Cava Valsora M71</u>	
<p>La cava risulta attiva con escavazione a cielo aperto, così come segnalato nello Stato autorizzativo “<i>Determinazione dirigenziale nr. 379 del 15/05/2019 con scadenza 14/05/2024 rilasciata dal Comune di Massa; Pronuncia di compatibilità ambientale nr. 3 del 4/02/2019 con scadenza 03/02/2024. Autorizzazione paesaggistica rilasciata nr. 73561 in data 13/05/2018 con scadenza 12/05/2023</i>”.</p> <p>Nella scheda descrittiva si scrive “<i>La presenza di un immobile nell'area di cava, in fase di progetto di adeguamento, potrà offrire ai ricercatori una base logistica durevole nel tempo</i>” ma, nella sezione dedicata “infrastrutture e servizi – Edifici” si afferma “<i>Attualmente non presenti</i>”; <u>si chiedono chiarimenti.</u></p> <p>Per quanto riguarda la gestione dei derivati dei materiali da taglio si afferma che “<i>Per quanto riguarda la gestione dei derivati prodotti nel cantiere, gli stessi sono trasportati nell'area prevista al piede della bancata di quota 903 m s.l.m., indicata nelle tavole di progetto, (...)</i>”; dalla consultazione delle Tavole e delle immagini si evince che l’area individuata è di fatto un ravaneto che è stato inserito nel QP in una grossa area di pertinenza e nel QC è classificato come ravaneto “parzialmente rinaturalizzato”. <u>Tale azione andrebbe ad alimentare un ravaneto contrariamente da quanto richiesto nella Scheda 9 dell’Allegato 5 del PIT-PPR “Riqualificare le discariche di cava che costituiscono elementi di degrado paesaggistico anche allo scopo di ridurre gli impatti visivi dalla viabilità panoramica”.</u></p> <p>In merito ai vincoli paesaggistici è necessario aggiungere il vincolo di cui alla lett. f) parchi del Codice richiamando l’art. 11.3 dell’Elaborato 8B</p>	<p>La cava è in esercizio con escavazione in sotterraneo e quota residua a cielo aperto.</p> <p>L’immobile ricompreso nella Concessione di cava è inutilizzato. In sede di PAUR la ditta potrà valutare l’eventuale recupero dello stesso secondo le normative vigenti.</p> <p>I derivati dei materiali da taglio sono trasportati all'esterno del sito estrattivo. Non è effettuata nessuna ricarica del ravaneto. Le modalità operative e temporali di messa in opere delle misure di mitigazione e compensazione del progetto di escavazione sono trattate nell’Art.55, Progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale e Art.58, Convenzione, comma 2</p> <p>I vincoli sono recepiti e riportati nelle tavole progettuali.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>del PIT-PPR.</p> <p>Si segnala inoltre, che tale affermazione “<i>La criticità maggiore è legata alla visibilità del sito estrattivo dalla strada provinciale, che potrà essere ridotto dall'asportazione del detrito presente sul piazzale di lavoro e dalla esecuzione del progetto Symbiosis, che si prefigge di creare delle strutture ricettive e di fruizione turistica del laghetto colonizzato dai tritoni e sulle attività di coltivazione in galleria. Lo sviluppo delle attività con passaggio dalla coltivazione a cielo aperto in sotterraneo comporterà un'ulteriore riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico</i>” non è condivisibile in quanto, come più volte detto, l'escavazione in sotterraneo potrebbe avere delle ricadute non solo nell'ambiente ipogeo.</p>	<p>Il PABE ha pianificato l'attività estrattiva prevedendo di riqualificare le discariche di cava presenti che costituiscono elementi di degrado paesaggistico allo scopo di ridurre gli impatti visivi della viabilità panoramica.</p>
<p>Scheda QC - Cava Valsora Palazzolo M72</p>	
<p>La cava risulta attiva con escavazione a cielo aperto, così come segnalato nello Stato autorizzativo “<i>Determinazione dirigenziale nr. 34 del 26/01/2018 con scadenza 25/01/2023 rilasciata dal Comune di Massa; Pronuncia di compatibilità ambientale nr. I del 17/01/2018 con scadenza 16/01/2023. Autorizzazione paesaggistica rilasciata nr. 72603 in data 25/01/2018 con scadenza 24/01/2023</i></p> . <p>In merito agli addetti si scrive che “<i>attualmente sono solo impiegati due operai, non essendo il cantiere attivo</i>”; si chiedono chiarimenti in quanto la cava risulta attiva.</p> <p>In merito ai vincoli paesaggistici è necessario aggiungere il vincolo di cui alla lett. f) parchi del Codice richiamando l'art. 11.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.</p>	<p>Per quanto riguarda i procedimenti autorizzativi in essere al momento della Conferenza dei Servizi si rimanda alla documentazione in atti presso RT Cave.</p> <p>I vincoli sono recepiti e riportati nelle tavole progettuali.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>Si segnala inoltre, che il perimetro della cava lambisce la ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Apuane”.</p>	<p>Il PABE non prevede l'escavazione in aree ZPS per la cava Palazzolo M72, si rimanda alle tavole progettuali</p>
<p><u>SCHEDE DEL QUADRO PROPOSITIVO</u> <u>In tali schede sarebbe stato opportuno indicare gli eventuali beni paesaggistici interessati indicando gli aspetti che dovranno essere attenzionati a livello di progettazione al fine di rispondere a quanto previsto dall'Elaborato 8B del PIT/PPR.</u></p> <p><u>Scheda QP- Cava Valsora M71</u></p>	
<p>Anche in tale scheda sarebbe <u>stato opportuno indicare i beni paesaggistici interessati indicandogli aspetti che dovranno essere attenzionati a livello di progettazione al fine di rispondere a quanto previsto dall'Elaborato 8B del PIT/PPR.</u></p> <p>In questa cava viene descritta un'attività di escavazione in sotterraneo con modeste attività a cielo aperto funzionali all'ingresso in galleria. <u>Si segnala che nella Tavola del QP viene segnalata e prevista solo attività in sotterraneo dalla quale si accede tramite una consistente area di pertinenza. Si chiede pertanto, qualora fossero confermate attività di escavazione anche a cielo aperto che, le stesse, siano individuate e normate nella Tavola del QP.</u></p> <p><u>Si segnala inoltre, che al di sotto un'area classificata nella Tavola del QP come “Cr – Cava Rinaturalizzata” sono previste escavazioni in sotterraneo e permessi di ricerca; si chiedono chiarimenti in quanto l'escavazione in sotterraneo comporta un impatto paesaggistico.</u></p> <p>Nel paragrafo “<i>Criteri e metodi di coltivazione compatibili</i>” si riporta una descrizione dell'attività di escavazione che anziché dettare delle linee e dei criteri da seguire, sembra parlare a livello progettuale; <u>si ricorda che il PABE</u></p>	<p>I vincoli sono recepiti e riportati nelle tavole progettuali.</p> <p>Sono previste limitate attività a cielo nelle aree Ap funzionali alla realizzazione di nuovi ingressi in galleria a quote diverse nelle aree Es.</p> <p>Nelle aree Cr, in sottosuolo, è consentita la coltivazione Es. Si rinvia alle NTA, Art 11, Cave rinaturalizzate e alla VINCA, con relative prescrizioni.</p> <p>Il PABE pianifica e non progetta. In merito alla gestione dei derivati da taglio si rinvia alle NTA, Art. 42, Gestione dei derivati da taglio.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
---------------------------	-------------------

è un procedimento di pianificazione e non di progettazione. Nel merito delle “Aree per il deposito provvisorio dei derivati dei materiali da taglio” si scrive che “Le aree deputate allo stoccaggio giornaliero ed alla lavorazione dei derivati saranno ben delimitate da bastionature in blocchi e terrain modo da contenere eventuali dilavamenti delle stesse”; si riprende quanto già precedentemente segnalato ponendo l’attenzione sulla delimitazione tramite bastionatura in blocchi (si è pensato alle possibili ricadute in termini di sicurezza oltre che di “impatto” paesaggistico).

Il PABE, con le Schede Progettuali, dovrebbe delineare dei margini entro i quali il futuro progetto di coltivazione dovrà e potrà muoversi. A tal riguardo si segnala che anche nel paragrafo relativo alla **“risistemazione per la messa in sicurezza e reinserimento ambientale dell'area”** si parla di un progetto dettagliato già presentato dalla Società, che non è compito di un PABE esaminare. A livello di PABE viceversa si devono dare indicazioni su come ottenere una risistemazione che sia in linea con una effettiva rinaturalizzazione dell’area in linea, con un’analisi paesaggistica che tenga conto delle quattro invarianti strutturali e di quanto indicato dall’Allegato 4 e di quanto evidenziato dal Quadro Valutativo del PABE medesimo. **Per non limitare le azioni di risistemazione future, si ritiene che sia necessario rivedere l’intero argomento.**

Si afferma che saranno ristrutturati gli edifici, posti sul versante occidentale, per finalità turistiche, ma non si danno indicazioni normative su come tali ristrutturazioni dovranno essere eseguite, né le caratteristiche dei materiali e delle scelte architettoniche che si armonizzino con il contesto. **Tale aspetto dovrà essere integrato con l'inserimento di materiale fotografico che ne definisca lo stato di fatto.**

In merito all’approvvigionamento idrico si scrive che ***“L’acqua necessaria***

L’Art 55, Progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e reinserimento ambientale, fornisce le indicazioni per il recupero finale dell’area di cava, secondo le misure di gestione delle Invarianti strutturali e dell’Allegato 4 del PIT/PPR.

L’immobile ricompreso nella Concessione di cava è inutilizzato. In sede di PAUR la ditta potrà valutare l’eventuale recupero dello stesso secondo le normative vigenti.

Il PABE prevede la gestione a ciclo chiuso delle acque di

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><i>alla lavorazione deriva dalla raccolta dell'acqua piovana ricadente sui piazzali</i>" mentre, per quello elettrico "<i>La società dispone di un generatore sufficiente per l'alimentazione di tutte le macchine operatrici, con una capacità calorica inferiore a 1Mw</i>" trascurando le necessità richieste dalla ristrutturazione degli edifici che, si ricorda, che avranno finalità turistiche. Per la "<i>Gestione dei derivati dei materiali da taglio</i>" si richiama quanto sopra scritto in merito alle aree di deposito degli stessi materiali.</p> <p>Si chiedono chiarimenti in merito alla "<i>Gestione delle acque reflue domestiche - Nessuna gestione, in quanto non ci sono scarichi di tipo domestico</i>" vista la ristrutturazione prevista, per fini turistici, degli edifici.</p> <p>La zona riconosciuta nella Tavola del QP come area "Ap" <u>sarà interessata dalla rimozione dei ravaneti in essa presenti</u>. Si chiedono chiarimenti in quanto <u>dalla descrizione dello stato dei luoghi e dagli interventi sembrerebbe un'area da classificare come "Ra – Riqualificazione ambientale"</u>.</p> <p>Si chiedono chiarimenti in merito all'impianto di lavaggio delle ruote in quanto si scrive che "<u>La società dovrà verificare con l'esercente della cava Valsora Palazzolola fattibilità della costruzione di un impianto comune di lavaggio delle ruote dei camion in uscita dal cantiere</u>".</p>	<p>lavorazione attraverso il recupero anche dell'acqua piovana. Si rinvia alle NTA, Art 38, Gestione acque di lavorazione che disciplinano in sostanze tutte le regole previste dal PABE. In relazione alla finalità turistica la ditta potrà valutare l'eventuale recupero dello stesso secondo le normative vigenti. Per i derivati da taglio si rinvia all'art 42, Gestione dei derivati da taglio.</p> <p>In relazione alla finalità turistica la ditta potrà valutare l'eventuale recupero dello stesso secondo le normative vigenti inserendo sistemi a tenuta stagna che possano non obbligatoriamente prevedere allacci per gli scarichi.</p> <p>Nelle aree Ap non è prevista la rimozione dei ravaneti presenti. Le aree Ra prevedono attività di recupero paesaggistico all'interno del PAUR.</p> <p>Si rinvia all'art 40 NTA, Riduzione della dispersione di polveri diffuse, comma 1: "<i>I progetti di coltivazione devono prevedere tutte le opere necessarie per impedire eventi di dispersione delle polveri, a tal fine è necessario che vengano adottate le seguenti misure: predisposizione di un sistema di lavaggio delle ruote e dei pianali dei mezzi in uscita, con idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque di lavaggio, come definito nelle Schede norma delle singole cave</i>".</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>Si ricorda inoltre, che oltre alle prescrizioni della lett. f) dell'art.142 del Codice "i parchi" dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, il PABE dovrà rispondere alle <u>"Indicazioni per le azioni"</u> per il Morfotipo della I Invariante del PIT-PPR "MOC – Montagna Calcarea", ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conservare i caratteri geomorfologici del sistema che sostiene paesaggi di elevata naturalità e valore paesaggistico, sia epigei che ipogeici; • salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, limitando l'impermeabilizzazione del suolo e l'espansione degli insediamenti e delle attività estrattive; perseguire il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica nell'attività estrattiva e nei relativi piani di ripristino. 	<p>L'Elaborato A', salvaguarda il Morfotipo della I Invariante, "MOC/Montagna Calcarea, conservando la presenza nel sito estrattivo dei caratteri geomorfolologici, ipogeici, epigei e i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, limitando l'impermeabilizzazione del suolo e l'espansione degli insediamenti e delle attività estrattive.</p>
Scheda QP - Cava Valsora Palazzolo M72	
<p>Anche in tale scheda sarebbe <u>stato opportuno indicare i beni paesaggistici interessati indicandogli aspetti che dovranno essere attenzionati a livello di progettazione al fine di rispondere a quanto previsto dall'Elaborato 8B del PIT/PPR.</u></p>	<p>La pianificazione risponde a quanto previsto dall'Elaborato 8B del PIT/PPR, fornendo linee guida per le tavole progettuali.</p>
<p>In questa cava viene descritta un'attività di escavazione a cielo aperto prevedendo l'asportazione solo ed esclusivamente dei ravaneti ritenuti "non rinaturalizzati"; si chiede a tal riguardo che siano indicate in cartografia gli areali dei ravaneti che si intendono asportare, documentandone lo stato.</p> <p>Si scrive che "Le attività estrattive avverranno in area completamente esterna ai Siti della Rete Natura 2000 e non riguarderà terreni vergini,</p>	<p>L'attività estrattiva non prevede l'asportazione dei ravaneti presenti. Nelle tavole del PABE sono indicate le aree da rinaturalizzare e le aree di intervento: Tavola conoscitiva QCB 9.4, stato adottato e revisionato (quadrante in basso a destra). Le NTA rinviano all'Art. 41, Gestione e tutela dei ravaneti, comma 3.</p> <p>Il PABE prevede una fascia di tutela per l'escavazione a cielo aperto nell'immediato dell'area ZPS. L'escavazione può avvenire</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><i>quindi non impatteranno alcun habitat</i>" ma, si segnala che l'attività di escavazione in realtà lambisce la ZPS "Praterie primarie e secondarie delle Apuane" e che, a livello di QP dovrebbe essere definita una fascia di tutela che si dovrebbe ritrovare anche nella Tavola del QP. Inoltre, si afferma che "<i>l'attività estrattiva non riguarderà terreni vergini</i>"; in realtà dalla consultazione delle Tavole del QP in merito allo "Stato attuale" e di "progetto" si rileva un'area individuata come "<u>ravaneto parzialmente rinaturalizzato</u> che sarà interessato dall'attività di escavazione a cielo aperto.</p>	<p>esclusivamente in sotterraneo in aree ZPS e siti Rete Natura 2000 così come stabilito dalle Circolari ministeriali vigenti. Si rinvia, in ogni caso, alla prescrizione VINCA che ha portato alla revisione delle tavole progettuali e quindi delle zone di potenziale escavazione.</p>
<p>Come già precedentemente rilevato in merito all'utilizzo di massicciate in blocchi per evitare la dispersione dei derivati da taglio si richiama quanto già precedentemente segnalato.</p>	<p>Il PABE pianifica e non progetta. In merito alla gestione dei derivati da taglio si rimanda alle NTA, Art. 42, Gestione dei derivati da taglio.</p>
<p>Per quanto riguarda le aree di ricerca, nella fattispecie in esame, se ne prevede una in galleria.</p>	<p>Non sono presenti aree di ricerca</p>
<p><u>Si segnala che per le aree di ricerca si richiama quanto già espresso anche nelle analisi dei precedenti Bacini, in merito alla necessità di chiarire che, in tali aree la ricerca può avvenire solo tramite indagini geognostiche non invasive e senza comportare alcuna modificamorfologica.</u></p>	<p>Non sono presenti aree di ricerca e comunque, ove presente, potrà avvenire solo tramite indagini geognostiche non invasive e senza comportare modifiche morfologiche.</p>
<p>In merito alle quantità sostenibili si scrive che "(...)trattandosi di una cava a cielo aperto che si apre verso un versante ben visibile dalla strada</p>	<p>Il PABE riqualifica, per quanto possibile, le discariche di cava, che costituiscono elementi di degrado paesaggistico, allo scopo di</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><i>provinciale di collegamento tra Massa e Lucca, consenta dei volumi di produzione non superiori a quelli già autorizzati”;</i> a tal riguardo si richiama l’Obiettivo di qualità della Scheda 9 dell’Allegato 5 del PIT-PPR, ossia “Riqualificare le discariche di cava che costituiscono elementi di degrado paesaggistico anche allo scopo di ridurre gli impatti visivi dalla viabilità panoramica”.</p> <p>Come già segnalato si ribadisce che il PABE, con le Schede Progettuali, dovrebbe delineare dei margini entro i quali il futuro progetto di risistemazione, messa in sicurezza e reinserimento ambientale dell'area di potrà “muovere” invece, si parla di un progetto abbastanza dettagliato già proposto dalla Società. Compito di un PABE è dare indicazioni su come ottenere una risistemazione che sia in linea con una effettiva rinaturalizzazione dell'area in linea con un'analisi paesaggistica che tenga conto delle quattro invarianti strutturali e di quanto indicato dall’Allegato 4 e di quanto evidenziato dal Quadro Valutativo.</p> <p>Per quanto riguarda le “<i>Iniziative e interventi per la valorizzazione turistico culturale dell'area</i>” si prevede “<i>La realizzazione di un centro escursionistico e di formazione per studenti che usufruirebbe sia di una parte naturalistica comprendente un ristagno d’acqua colonizzato da tritoni di una specie endemica delle Alpi Apuane e da una cava in sotterraneo, la cui parte iniziale sarà attrezzata a museo del marmo e della sua escavazione. Il progetto descritto dettagliatamente all’interno della scheda della cava Valsora (Elaborato C, per la Cava Valsora), comprende la ristrutturazione di edifici da destinare a punti di ristoro e di soggiorno”;</i> a tal riguardo si richiama quanto già espresso in merito alla cava Valsora. Stesso discorso per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico ed elettrico.</p>	<p>ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici visibili della viabilità panoramica ai sensi della Scheda 9, Allegato 5, del PIT PPR</p> <p>Il PABE fornisce indicazioni previsionali e non di dettaglio progettuale. Si rinvia all’Art. 51, Valutazione paesaggistica, e Art. 52, Definizione degli allegati tecnici progettuali per la valutazione paesaggistica.</p> <p>Osservazione non riferita alla cava Palazzolo M72 bensì alla cava Valsora Giacceto M71.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>Per la gestione dei derivati dei materiali da taglio si richiamano le stesse perplessità sopra menzionate.</p>	<p>Si rinvia a quanto precedentemente trattato per i materiali da taglio, Art. 42, Gestione dei derivati da taglio.</p>
<p>Si chiedono chiarimenti in merito alla “Gestione delle acque reflue domestiche -Nessuna gestione”, in quanto non ci sono scarichi di tipo domestico” vista la ristrutturazione prevista, per fini turistici, degli edifici.</p>	<p>Osservazione non riferita alla cava Palazzolo M72 bensì alla cava Valsora Giacceto M71.</p>
<p>Nel paragrafo “Altre – Ravaneto presente a valle della zona di estrazione” si scrive che “<i>questo ravaneto deve essere ridotto con completa asportazione sino per la sola parte superiore, che presenta una colorazione bianca con evidenti apporti recenti. La parte sottostante ha invece una colorazione grigio chiara o scura e presente una parziale colonizzazione vegetale e pertanto deve essere lasciata in posto. Su questa parte del ravaneto possono essere eseguito solo interventi di sistemazione idraulica e stabilizzazione geomorfologica</i>”.</p>	<p>L’attività estrattiva non prevede l’asportazione dei ravaneti presenti. Nelle tavole del PABE sono indicate le aree da rinaturalizzare e le aree di intervento: Tavola conoscitiva QCB 9.4, stato adottato e revisionato (quadrante in basso a destra). Le NTA rinviano all’Art. 41, Gestione e tutela dei ravaneti, comma 3.</p>
<p><u>La cava è interessata dalla presenza di due grossi ravaneti uno collocato tra la presente cava e la cava Valsora e l’altro si trova esattamente a sud della cava in esame. Il primo ravaneto è classificato come “parzialmente rinaturalizzato” che sarà interessato, secondo la Tavola del QP, da escavazione in sotterraneo (con sovrastante area individuata come cava rinaturalizzata), permessi di ricerca, zone di tutela paesaggistica ed area interessata da escavazione a cielo aperto; per quanto riguarda il ravaneto posto a sud della cava, classificato come “rinaturalizzato” si prevedono dalla Tavola del QP zone di tutela paesaggistica. Alla luce di questa consistente sovrapposizione di retini e classificazioni che coincidono con norme ben precise sulle NTA, si chiedono chiarimenti e, soprattutto, che queste aree di sovrapposizione rispondano a delle normative chiare e definite. Si chiede altresì di capire come il PABE darà attuazione all’Obiettivo di qualità della</u></p>	

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><u>Scheda 9 dell'Allegato 5 del PIT/PPR: Riqualificare le discariche di cava che costituiscono elementi di degrado paesaggistico anche allo scopo di ridurre gli impatti visivi dalla viabilità panoramica.</u></p> <p>In merito alla realizzazione di un impianto di lavaggio si rimanda a quanto già segnalato in precedenza.</p> <p>Si ricorda inoltre, che oltre alle prescrizioni della lett. f) dell'art.142 del Codice "i parchi" dell'Elaborato 8B del PIT-PPR il PABE dovrà rispondere alle "Indicazioni per le azioni" per il Morfotipo della I Invariante del PIT-PPR "DOC – Dorsale Carbonatica", ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservare i caratteri geomorfologici del sistema che sostiene paesaggi di elevata naturalità e valore paesaggistico, sia epigei che ipogeici; - prevenire l'interferenza tra le attività estrattive esistenti e i sistemi carsici ipogeici; - salvaguardare il sistema evitando l'apertura di nuove attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti; - salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche. 	<p>Si rinvia all'art 40 NTA, riduzione della dispersione di polveri diffuse, comma 1: <i>"I progetti di coltivazione devono prevedere tutte le opere necessarie per impedire eventi di dispersione delle polveri, a tal fine è necessario che vengano adottate le seguenti misure: predisposizione di un sistema di lavaggio delle ruote e dei pianali dei mezzi in uscita, con idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque di lavaggio, come definito nelle Schede norma delle singole cave".</i></p> <p>L'Elaborato A', salvaguarda il Morfotipo della I Invariante, "DOC/Dorsale Carbonatica, conservando la presenza nel sito estrattivo dei caratteri geomorfolologici, ipogeici, epigei e i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, limitando l'impermeabilizzazione del suolo e l'espansione degli insediamenti e delle attività estrattive.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
---------------------------	-------------------

<p style="text-align: center;">QUADRO CONOSCITIVO - a livello dell'ambito territoriale</p> <p>Elaborato D - ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI</p> <p>Tale elaborato è lo stesso Elaborato D presentato per tutti e 9 i bacini estrattivi del comune di Massa <u>-di conseguenza le osservazioni della Conferenza sono valide per tutti i bacini estrattivi, ameno di approfondimenti istruttori sul singolo Bacino, per cui si può fare riferimento a quanto osservato nelle precedenti sedute di Conferenza del 06/10 e 14/10.</u> Si ritiene utile comunque richiamare alcuni punti di rilievo, già segnalati:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - In questo elaborato, in cui si effettua un'approfondita analisi geologica estesa ad un'area vasta, si analizzano solo gli aspetti relativi alla I invariante strutturale del PIT/PPR senza peraltro effettuare una valutazione paesaggistica sulle azioni da attuare nel rispetto delle indicazioni per le azioni del PIT/PPR (vedi osservazioni sulla Relazione di Conformità) che viene in parte effettuata nell'Elaborato L - RAPPORTO AMBIENTALE (VAS); si afferma che la II invariante strutturale relativa agli aspetti ecosistemici e la III sono invece, analizzate all'interno delle relazioni riferibili alla VAS ed alla VIIncA (Elaborato M) di ciascun bacino; si segnala che, in questo modo, gli aspetti direttamente collegabili e di rilevanza per questa Conferenza in merito al "paesaggio" risultano di difficile lettura. Sarebbe stato auspicabile formulare un elaborato che sintetizzasse tutti gli aspetti inerenti il "paesaggio" strutturando l'analisi partendo dalla scheda d'ambito, analisi delle invarianti strutturali, alla scheda di bacino, chiarendo anche i limiti dei bacini individuati nelle diverse cartografie (in alcune si riportano i limiti del parco non aggiornati) ed approfondendo degli aspetti paesaggistici. in quest'ultimo caso, in particolare, riportando l'Elaborato 8B del PIT/PPR con gli obiettivi, direttive e prescrizioni relative ai singoli beni paesaggistici. <p><u>Non si ritiene conforme al PIT/PPR, in particolare con la prima invariante strutturale, il concetto che l'escavazione in sotterraneo appaia come una soluzione atta a contenere l'impatto paesaggistico dell'attività estrattiva, in quanto presenta comunque delle problematiche di inserimento paesaggistico che devono essere esaminate dal PABE dando</u></p>	<p>Si rinvia alle NTA, Art. 19, Aree di escavazione in sotterraneo, (attraverso il quale non si deduce esplicitamente che l'escavazione in sotterraneo risulti atta a contenere l'impatto paesaggistico della attività estrattiva) ed in particolare a comma 9, disciplinante la gestione della escavazione in sotterraneo,</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
---------------------------	-------------------

<p><u>anche indicazioni su come sviluppare tale analisi a livello di progettazione collegata con una nuova coltivazione.</u></p> <p>- Si ritiene che il paragrafo 9.10 “Altre cave delle Apuane” sia superfluo in quanto non pertinente.</p> <p>-Il PIT/PPR considera i ravaneti una delle principali criticità paesaggistiche al punto da vietarne la formazione di nuovi e da inserire negli Obiettivi di Qualità di tutte le schede dell’Allegato 5, e nel PABE non si prevede alcuna azione di riqualificazione dei ravaneti presenti nel Bacino. <u>Da correggere/modificare/integrare.</u></p> <p><u>In tale elaborato, avrebbero potuto trovare spazio degli approfondimenti, sugli elementi di valorepaesaggistico da tutelare, partendo dall’analisi conoscitiva della Scheda 9 del PIT/PPR</u></p>	<p>salvaguardando la I invariante strutturale del PIT PPR.</p> <p>Ancorchè possa essere ritenuto superfluo, si conferma la presenza del paragrafo 9.10 già presente nel Piano Adottato</p> <p>L’attività estrattiva non prevede l’asportazione dei ravaneti presenti. Nelle tavole del PABE sono indicate le aree da rinaturalizzare e le aree di intervento: Tavola conoscitiva QCB 9.4, stato adottato e revisionato (quadrante in basso a destra). Le NTA rinviano all’Art. 41, Gestione e tutela dei ravaneti, comma 3.</p>
---	---

CARTOGRAFIE IN SCALA 1:10.000:

<p><u>Per tutti gli elaborati del Quadro Conoscitivo sia livello territoriale che a livello di dettaglio di singolo Bacino, si richiamano le osservazioni già effettuate per i PABE già esaminati circa la necessità di una revisione generale della documentazione presentata, di controllo dei refusi e delle incoerenze interne, di verifica del numero, denominazione, stato di attività delle cave che deve essere il medesimo individuato a livello cartografico e di testo, verifica dell’inserimento di tutti gli elementi paesaggistici, quali grotte, sorgenti, via di lizza, crinali, etc, individuati già a livello di Scheda Conoscitiva del PIT/PPR, revisione della modalità con cui è stato trattato l’argomento dei ravaneti, revisione dello studio di intervisibilità dei bacini, incremento della documentazione fotografica, con indicazione del nome della cava</u></p>	
---	--

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
---------------------------	-------------------

<p><u>rappresentata e data orientativa di scatto della fotografia.</u></p> <p>A solo titolo di esempio, nelle tavole di dettaglio del quadro conoscitivo si osserva per il Bacino Valsora Giacceto sono rappresentate diversi simboli di cava senza riportarne il nome, nella legenda delle Tavole QCB9_12, va specificato meglio cosa si intende per “cave storiche” che si intuisce che siano cave da cui prelevare il materiale ornamentale storico ma non vengono definite nelle NTA e possono essere confuse con le cave storiche da sottoporre alla tutela e valorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato 5 del PIT/PPR</p>	<p>Precisando che in questo bacino non sono presenti cave Storiche, si è proceduto alle revisioni richieste.</p>
---	--

<p><u>QUADRO PROPOSITIVO - a livello dell'ambito territoriale Elaborato H</u> <u>- RELAZIONE DESCRITTIVA</u></p> <p>Questo elaborato è il medesimo per tutti i Bacini Estrattivi del territorio comunale di Massa, per cui si richiamano le osservazioni generali effettuate nel corso della seduta della Conferenza dei servizi del 6 e 14 ottobre 2021, come da verbali trasmessi.</p>	
---	--

<p><u>CARTOGRAFIE QP A LIVELLO TERRITORIALE – scala 1:10.000</u></p> <p><u>QP1 – STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI</u></p> <p>Si riporta che nella prima seduta della CdS art.21, si rimanda ai PABE la pianificazione del Bacino Estrattivo</p>	<p>Il Piano Paesaggistico è sovraordinato agli strumenti della pianificazione anche di settore e gli obiettivi del PABE sono allineati alle previsioni e prescrizioni del PIT/PPR. Sono state comunque prese in considerazione le osservazioni presentate in merito.</p>
--	--

<p><u>QP2a – CARTA DELLE CRITICITÀ PAESAGGISTICHE</u></p> <p><u>Sono riportate diverse aree paesaggistiche di pregio in corrispondenza delle aree di cava: da chiarire tale valutazione.</u></p> <p>Si segnala che sono inseriti in legenda sia elementi paesaggistici da tutelare che elementi da riqualificare senza operare una distinzione tra le due tipologie e senza descrivere a livello di testo (Elaborato H) come si è deciso di costruire tale cartografia. Si ritiene necessario un approfondimento</p>	<p>Le cartografie progettuali revisionate hanno individuato e distinto gli elementi paesaggistici da tutelare, ai sensi del PIT/PPR, in ottemperanza alle previsioni e indicazioni della Scheda di bacino, distinguendo i valori paesaggistici dai vincoli del Codice del paesaggio. Gli elementi paesaggistici sono tutelati nelle NTA. Le viabilità non sono limiti amm.vi.</p>
--	---

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>anche perché non sono individuati degli elementi paesaggistici da tutelare quali le vie di lizza e le grotte individuate nel Quadro Conoscitivo.</p> <p><u>Si ricorda che le viabilità non sono limiti amministrativi.</u></p>	
<p>QP3a e QP3b – CARTA DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA</p> <p>Viene indicato solo l'edificio che sarà ristrutturato come “Centro escursionistico per studenti” ma, nelle Schede del QP delle singole cave, si parla anche di un edificio che sarà ristrutturato con finalità turistiche. Quest'ultimo dovrebbe essere ubicato in Tavola</p>	<p>Nelle carte del QP le aree di valorizzazione turistica sono indicate con apposito segno grafico. Le NTA specificano le azioni di valorizzazione (Avt), Art. 14, Sottocategoria RA, Aree di valorizzazione turistica.</p>
<p>QP4a – CARTA DELLE INFRASTRUTTURE E CONNESSIONI CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE COMUNALE</p> <p>La legenda andrebbe rivista collocando gli attributi rappresentati nella Tavola sotto la voce appropriata, per esempio: i rifugi, i sentieri CAI, la viabilità di cava ecc.. non può trovare collocazione sotto il titolo “Limiti amministrativi” oppure, le linee elettriche, rete di adduzione idrica, ecc... non possono trovarsi sotto la voce “cave e miniere”.</p>	<p>Nelle cartografie sono indicati gli elementi richiesti; riferimento tavola QP4.</p>
<p><u>QUADRO PROPOSITIVO - a livello di singolo bacino</u></p> <p>Elaborato I – RELAZIONE DESCrittiva a LIVELLO DI SINGOLO BACINO</p> <p><u>Nel merito delle cave presenti nel Bacino si richiama quanto fin qui osservato in istruttoria quanto segnalato nelle precedenti sedute di Conferenza dei Servizi.</u></p>	
<p>Si segnala che in merito alle cave storiche riconosciute dallo stesso PRC denominate “Renara (Fior di Pesco) e Colle delle Rose – Renara” sono ubicate fuori dal limite del Bacino estrattivo e pertanto, non valutabili nel presente PABE.</p>	<p>Le cave indicate sono esterne al bacino estrattivo in valutazione.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
---------------------------	-------------------

<p>In merito alle “Infrastrutture” si scrive che “<i>La manutenzione delle strade di servizio è a carico dei gestori delle cave</i>”; <u>si richiede un chiarimento nel merito in quanto la viabilità, dalla descrizione presente nel paragrafo, sembra mettere in collegamento la cava Valsora e la cava Valsora Palazzolo.</u></p> <p>Per quanto riguarda le “Iniziative e interventi per la valorizzazione turistico-culturale” si riporta un’unica foto che evidenzia i due edifici in cui sono previsti interventi di ristrutturazione, ad una distanza ragguardevole, per i quali <u>non sono chiari gli interventi di ristrutturazione, le condizioni attuali, chi sarà il soggetto attuatore dei lavori ed il carattere prescrittivo dell'esecuzione degli stessi e che tempi si prevedono per la loro realizzazione</u>. Tali aspetti vanno chiariti ed approfonditi anche con ulteriori fotografie che descrivano gli edifici citati.</p> <p>Tra i documenti presentati non è presente lo “Stato progettuale dell’attività estrattiva tridimensionale (Tavola QPB9.5)”.</p>	<p>La viabilità di cava è autonoma e indipendente rispetto ai siti limitrofi. Si rinvia Art. 23, NTA, “viabilità”.</p> <p>L’immobile ricompreso nella Concessione di cava è inutilizzato. In sede di PAUR la ditta potrà valutare l’eventuale recupero dello stesso secondo le normative vigenti.</p> <p>Si conferma la non presenza della tavola QPBn.5 così come non allegata al Piano Adottato</p>
<p>Cave stato attuale – Tavola di riferimento QPB9.1</p> <p>Nella Tavola vengono rappresentate come dismesse delle cave di cui non si prevede la riattivazione e che andavano identificate come cave rinaturalizzate già a livello di Quadro Conoscitivo.</p> <p>In merito ai ravaneti presenti nel Bacino si richama quanto già segnalato nella presente istruttoria ed in quelle precedenti riferite agli altri Bacini che interessano il comune di Massa in merito, alla classificazione in tre diverse tipologie, che poi non trova riscontro nelle NTA.</p> <p>Si riscontra che rispetto alle Tavole del QC, sia a livello territoriale che di Bacino, le cave riportate sono nettamente inferiori. Si ricorda che gli elaborati devono avere una coerenza interna per cui, seppure essendo una Tavola del QP che però rappresenta lo Stato attuale, avrebbe dovuto rappresentare tutte le</p>	<p>Le modifiche richieste sono recepite nelle Tavole QPB n. 3 e n. 4. Gli elementi richiamati nelle tavole QPB n.1 e n.2, pur inserite nel Quadro Propositivo, rappresentavano lo stato conoscitivo alla data di adozione del PABE.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>cave presenti nel Bacino riconoscendole tutte come “cave rinaturalizzate” per le quali non è prevista la riattivazione, ad esclusione delle cave Valsora e Valsora Palazzolo che si intendono attive. Tale identificazione dev’essere aggiornata in tutte le Tavole del QC.</p> <p>Sono rappresentati simboli descritti come “perimetro sito estrattivo dismesso” per i quali non è riportata una denominazione che, sembrano coincidere con le cave dismesse rappresentate nelle Tavole del QC. A tal riguardo, si segnala quanto già espresso in precedenza.</p> <p>Inoltre, oltre il perimetro del Bacino Estrattivo sono rappresentate una serie di simboli che rappresentano cave dismesse; come già detto le cave situate al di fuori di tale limite non trovano attuazione nel presente PABE.</p> <p>Come già detto, le uniche cave che si intendono tenere attive e proseguire l’attività estrattiva sono la cava Valsora e Valsora Palazzolo.</p> <p>A tal riguardo si segnala che all’interno dei mappali di concessione della cava Valsora sono presenti “perimetri di cave dismesse”; si chiedono chiarimenti anche perché l’attività di escavazione prevista in sotterraneo e l’attività di ricerca interessano tali perimetri.</p> <p>Si evidenziano delle discordanze tra i ravaneti rappresentati come “parzialmente rinaturalizzati” che in realtà sembrano essere “non rinaturalizzati” (esempio quello adiacente alla cava Valsora); si chiedono chiarimenti ed una revisione generale.</p>	
<p><u>Cave stato autorizzato – Tavola di riferimento QPB9.2</u></p> <p>Il perimetro dello stato autorizzato riportato con colore blu, appare essere quello riportato nelle cartografie del QC, laddove viceversa andava riportato tutto il perimetro di cava. DA correggere.</p>	<p>Gli elementi richiamati nelle tavole QPB n.1 e n 2, pur inserite nel quadro propositivo, rappresentavano lo stato conoscitivo alla data della adozione del progetto.</p> <p>Le modifiche richieste sono recepite nelle Tavole QPB n.3 e n.4.</p>
<p><u>Stato propositivo – Tavola di riferimento QPB9.3</u></p> <p>Si segnala che in merito alle aree individuate come:</p>	

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>Cava rinaturalizzata (Cr)</u>: si richiama quanto più volte segnalato, in particolare, quasi tutte le cave presenti nel Bacino in esame, ad eccezione per le cave Valsora e Valsora Palazzolo, andavano rappresentate come tali già a livello di Quadro Conoscitivo. ● <u>Aree di tutela e conservazione dei valori paesaggistici (Tp)</u>: “Le zone in cui i retinati relativi alle aree con rilascio di permessi di ricerca per future coltivazioni in sotterraneo (Ps) e le aree di escavazione in sotterraneo (Es) si sovrappongono alle aree Tp, possono essere definite “aree di non modifica dell'intervisibilità”. Con quest'ultima definizione intendiamo identificare le aree in cui per tutta la durata del presente Piano non sono previste attività significative a modifica dell'attuale intervisibilità.” Come più volte indicato e come osservato anche per gli altri PABE, la Conferenza non condivide questa valutazione, ed anche solo richiamando le azioni del morfotipo della prima invariante strutturale del PIT/ PPR, se ne richiede una rivalutazione. ● Si ricorda inoltre che le attività di ricerca non potranno essere attute secondo i dettami previsti dalla LR35/2015, che consentirebbe di fatto l'apertura di nuove cave, per cui deve essere specificato che le attività di ricerca si attueranno senza alcuna modifica morfologica o scavi ma utilizzando solo metodologie non invasive. <p>L'attività di escavazione della cava Valsora è stata a cielo aperto e, con il PABE si intende procedere con l'escavazione in sotterraneo, prevedendo nell'area precedentemente ed ora interessata dall'attività estrattiva una zona di “Tutela paesaggistica – Tp”. Si chiarisce che i quest'area dovranno essere previste delle attività di risistemazione sia ambientale che paesaggistica e, l'individuazione di un'area “Tp”, non garantisce attività mirate a tale obiettivo.</p>	<p>La modifica è rappresentata nella tavola QPB 9.3.</p> <p>La modifica è rappresentata nella tavola QPB 9.3.</p> <p>La ricerca potrà avvenire tramite indagini geognostiche non invasive e senza comportare modifiche morfologiche.</p> <p>Si rinvia alla tavola QPB 9.3 e QPB 9.4, NTA, Art.12, Aree di tutela e conservazione dei valori paesaggistici (Tp) e Art.13, Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica.</p> <p>Si rinvia alla Tavola QPB 9.3 per localizzare l'area Ra alle NTA</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica (Ra)</u>: si chiedono chiarimenti in merito al fatto che è stata individuata un'unica area come tale in corrispondenza della cava Renara ed una porzione posta a nord rispetto alla cava Valsora. Si suggerisce, come già scritto, di ri-verificare lo stato di rinaturalizzazione di alcuni ravaneti. • <u>Aree di pertinenza dell'attività estrattiva (Ap)</u>: come si può notare dalla stessa ortofoto utilizzata come base cartografica, quest'area è completamente situata sopra un grosso ravaneto identificato come “parzialmente rinaturalizzato”; si chiedono chiarimenti in quanto dovrebbe essere seguire l’Obiettivo di Qualità della Scheda 9 dell’Allegato 5 del PIT-PPR “Riqualificare le discariche di cava che costituiscono elementi di degrado paesaggistico anche allo scopo di ridurre gli impatti visivi dalla viabilità panoramica”. • <u>Aree di escavazione a cielo aperto (Ec)</u>: questa tipologia di escavazione è prevista nella cava Valsora Palazzolo la quale, lambisce una ZPS ed interessa una cresta riconosciuta dal PABE come “primaria”. Dalla lettura descrittiva della Tavola si ritrova che “Le escavazioni a cielo aperto non comportano mai consumo di suolo vergine o di aree boscate e le coltivazioni sono state tenute ad una distanza di almeno 10 metri dalle Zone di Protezione Speciale 	<p>Art.13, per i criteri delle aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica. L’attività estrattiva non prevede l’asportazione dei ravaneti presenti. Nelle tavole del PABE sono indicate le aree da rinaturalizzare e le aree di intervento: Tavola conoscitiva QCB 9.4, stato adottato e revisionato (quadrante in basso a destra). Le NTA rinviano all’Art. 41, Gestione e tutela dei ravaneti, comma 3.</p> <p>Si rinvia alla Tavola QPB 9.3 per l’individuazione area Ra e NTA, Art. 22, per le funzioni delle Aree di pertinenza della attività estrattiva.</p> <p>Si rinvia alla Tavola QPB 9.3 per localizzare l’area Ra, alle NTA Art.13, per i criteri delle aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica. L’attività estrattiva non prevede l’asportazione dei ravaneti presenti. Nelle tavole del PABE sono indicate le aree da rinaturalizzare e le aree di intervento: Tavola conoscitiva QCB 9.4, stato adottato e revisionato (quadrante in basso a destra). Le NTA rinviano all’Art. 41, Gestione e tutela dei ravaneti, comma 3.</p> <p>In questo Bacino non sono previste escavazioni in ZPS e comunque per gli altri bacini si precisa che sono previsti dieci metri di tutela dal limite ZPS a cielo aperto: NTA, articolo 1, comma 6, che richiama la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco regionale delle Alpi Apuane, n.25 del 24 ottobre 2022, visti i pareri resi dalla Avvocatura regionale in merito alle problematiche in oggetto e il parere reso dal Ministero della</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>(ZPS)”; si chiedono chiarimenti e soprattutto, si segnala che una fascia di tutela di 10 m potrebbe non essere sufficiente. A tal riguardo si richiama l’art. 17 c. 12 della Disciplina di Piano “Le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono incidere con SIC, SIR, ZPS fatte salve specifiche disposizioni di cui alle norme nazionali e regionali” ed il c. 13 l. c) “Le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono interferire in modo significativo con:</p> <p>c) crinali e vette di interesse paesaggistico che presentano caratteristiche di integrità morfologica ovvero che non hanno subito modifiche tali da determinare il venir meno della caratteristica fisica e geomorfologica delle stesse, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina dei beni paesaggistici e dalle schede dei bacini estrattivi”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Aree di escavazione in sotterraneo (Es):</u> l’attività di escavazione in sotterraneo è prevista per la cava Valsora. A tal riguardo è necessario chiarire la sovrapposizione di tematismi che rappresentano in un unico punto la concomitanza di attività di escavazione, permesso di ricerca e cava rinaturalizzata. ● <u>Aree con rilascio di permessi di ricerca per future coltivazioni in sotterraneo (Ps):</u> l’area di ricerca è posta, tra le cava Valsora e Valsora Palazzolo, sopra un’area di Tutela paesaggistica. Si richiama quanto già segnalato, ossia, in una simile aree dall’elevato valore paesaggistico, la ricerca potrà essere effettuata solo con metodi non invasivi e senza comportare alcuna modifica morfologica. 	<p>transizione ecologica del 19.09.2022, registrato al protocollo del Parco in data 20.09.2022, al n. 2632, avente ad oggetto “Riscontro a richiesta di chiarimenti circa l’interpretazione del Decreto ministeriale 17 ottobre 20007, art. 5, comma 1, lett. n), con specifico riferimento all’attività estrattiva da autorizzarsi in sotterraneo in corrispondenza di ZPS.</p> <p>In merito ai crinali si rinvia alle tavole progettuali QPB 9.3 e 9.4.</p> <p>L’escavazione è prevista in sotterraneo (Es), con nuovi ingressi, a quote diverse, per favorire l’entrata in galleria. Non si riscontrano sovrapposizioni.</p> <p>La ricerca potrà avvenire tramite indagini geognostiche non invasive e senza comportare modifiche morfologiche.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>Si rileva inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>non si riporta in Legenda l'area tutelata ai sensi della lett.f) dell'art.142 del Codice.</u> Sebbene coincida con l'ACC è necessario inserirla tra i vincoli in quanto tali aree devono rispettare le Prescrizioni di cui all'Elaborato 8B delPIT-PPR; - si prevede la coltivazione a cielo aperto sotto una cresta riconosciuta dal PABE come "primaria" per cui si richiede che siano integrate le NTA e che i progetti di autorizzazione contengano delle analisi di stabilità e delle verifiche atte ad individuare un franco minimo tra soffitto coltivazione e superficie esterna, atto a garantire la tutela paesaggistica del crinale; - <u>non si rilevano alcuna azione di riqualificazione paesaggistica relativa alle vie di lizza, né vengono ubicati gli edifici su cui si prevede di intervenire, né si riporta il sentiero CAI da attrezzare con la realtà virtuale.</u> <p>Al fine di una sua valutazione, si ritiene che tale Tavola vada revisionata, in coerenza con le tutte indicazioni contenute nell'istruttoria</p>	<p>Si precisa che il PABE pianifica all'interno dell'area del Parco Regionale Alpi Apuane, nel rispetto dei vincoli sopra richiamati.</p> <p>Non è prevista la coltivazione a cielo aperto in aree interessate da creste o crinali. Si rinvia alla tavola QPB 9.3 e 9.4 e Art.34 distanze e fasce di rispetto. Non sono previste azioni di riqualificazione paesaggistica delle vie di lizza in quanto esterne ai compatti estrattivi.</p>
<p>Vincolistica e tutela paesaggistica – Tavola di riferimento QPB 9.4</p> <p>Il concetto di tutela parziale del paesaggio non è condivisibile in quanto estremamente soggettivo e limitato all'impatto estetico percettivo a breve termine. Si richiede di conseguenza oltre alla modifica del testo riportante tale valutazione non conforme al PIT/PPR, anche la modifica del titolo della tavola denominata “ Carta dei vincoli e delle aree da destinare alla tutela paesaggistica totale o parziale.”</p> <p>In tale tavola andavo riportati anche tutti gli elementi paesaggistici di rilievo, crinali, vie di lizza, grotte, etc, con la relativa fascia di rispetto.</p> <p>In relazione si scrive che “I vincoli paesaggistici e le zone di protezione sono riportati nelle tavole del Quadro Conoscitivo (QC2a e</p>	<p>La Tavola ha titolo modificato come da richiesta; si rinvia alla tavola QPB 9.4.</p> <p>Si rinvia alla Tavola QPB 9.4 che adempie alle richieste in merito ai vincoli da riportare.</p> <p>Si rinvia alla Tavola QPB 9.4 che adempie alle richieste in merito</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><i>QC3a) e nelle tavole del Quadro Propositivo (QPB 9.3 QPB 9.4)”; si rileva che nella tavola QPB9.3 non sono riportati i vincoli per cui si richiede o una correzione del testo o una correzione della tavola.</i></p> <p>La Tavola “Modello 3D “Stato progettuale dell’attività estrattiva tridimensionale” (Tavola QPB 9.5)” non è stata presentata tra i documenti del presente PABE.</p>	<p>ai vincoli da riportare.</p>
<p>In merito alle valutazioni relative all’intervisibilità si richiama quanto rappresentato nella Scheda 9 dell’Allegato 5 del PIT-PPR per le criticità “<i>Le aree di cava e le discariche (ravaneti) risultano visibili dalla strada panoramica del passo del Vestito. Il limite meridionale del bacino è infatti costituito dalla viabilità panoramica, nonché principale strada di collegamento tra il territorio di Massa, la valle di Arni e la Garfagnana</i></p> a cui corrisponde il seguente Obiettivo di qualità “ <i>Riqualificare le discariche di cava che costituiscono elementi di degrado paesaggistico anche allo scopo di ridurre gli impatti visivi dalla viabilità panoramica</i> ”.	<p>Si conferma la non presenza della Tavola QPB 9.5 così come già riportato in precedenza ed in quanto non presente nel Piano Adottato.</p> <p>Si rinvia alle tavole QPB 9.3 per la individuazione delle Ra e NTA, Art. 22, Aree di pertinenza della attività estrattiva. L’attività estrattiva non prevede l’asportazione dei ravaneti presenti. Nelle tavole del PABE sono indicate le aree da rinaturalizzare e le aree di intervento: Tavola conoscitiva QCB 9.4, stato adottato e revisionato (quadrante in basso a destra). Le NTA rinviano all’Art. 41, Gestione e tutela dei ravaneti, comma 3.</p>
<p>Nel presente PABE è stata prevista una fascia di tutela di 10 m dai crinali; si chiede che su questa fascia di tutela di carattere esclusivamente geometrico, sia effettuata una verifica in merito alla sua estensione collegata anche con motivazioni di intervisibilità, a cui associare delle norme stringenti delle NTA ed in coerenza con l’art.19 delle NTA che prevede solo una fascia di 10 metri.</p>	<p>Non è prevista la coltivazione a cielo aperto in aree interessate da creste o crinali. Si rinvia alla tavola QPB 9.3 – 9.4 e NTA, Art. 34, Distanze e fasce di rispetto.</p> <p>Non sono previste azioni di riqualificazione paesaggistica delle vie di lizza in quanto esterne ai comparti estrattivi.</p>
<p>Per quanto riguarda i “Ravaneti” descritti al par. 8.4 si precisa che essendo Obiettivi di qualità della Scheda 9 dell’Allegato 5 del PIT-PPR “<i>Garantire la riqualificazione paesaggistica degli ecosistemi torrentizi del Fosso del Vestito e del Canale di Renara interessati dalla presenza di detriti di cava in</i></p>	<p>L’attività estrattiva non prevede l’asportazione dei ravaneti presenti. Nelle tavole del PABE sono indicate le aree da rinaturalizzare e le aree di intervento: Tavola conoscitiva QCB 9.4, stato adottato e revisionato (quadrante in basso a destra). Le</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><i>alveo.-Riqualificare le discariche di cava che costituiscono elementi di degrado paesaggistico anche allo scopo di ridurre gli impatti visivi dalla viabilità panoramica” non può essere sufficiente la seguente affermazione “Tuttavia, questi ravaneti non vengono alimentati da molti anni e, data l’ubicazione e la mancanza di una strada di accesso, non possono essere rimossi, come indicato anche dalla carta per la pianificazione della gestione dei "ravaneti" nel Parco/Geoparco delle Alpi Apuane (Parco Regionale delle Alpi Apuane, 2019). Essendo stati creati in epoca passata i materiali fini sono stati dilavati e, in parte, accumulati nella parte più bassa creando uno strato compatto che in genere consente angoli di riposo superiori a quelli che si hanno in materiali simili. Questi ravaneti non possono essere oggetto di alcuna modifica o asportazione: questo comporterebbe di costruire una strada di accesso di notevole impatto paesaggistico e quindi vanno lasciati in posto. L’eventuale apporto di materiale fine, ancora presente, che viene eroso da questi ravaneti dalle acque meteoriche nelle sorgenti e nel Fosso del Vestito è inevitabile. Un piccolo ravaneto sul versante a valle del piazzale della cava Valsora è solo in parte rinaturalizzato, ma per la sua posizione non recuperabile” in quanto, <u>andrebbe documentato in modo preciso il loro stato e le effettive difficoltà a perseguire gli Obiettivi di qualità dettati dal PIT-PPR con un’eventuale elaborato di dettaglio.</u></i></p>	<p>NTA rinviano all'Art. 41, Gestione e tutela dei ravaneti, comma 3.</p> <p>Il PABE sulla base di quanto previsto dal Parco Regionale Alpi Apuane, con Determinazione dirigenziale n.65 del 8 luglio 2019, Linee guida in materia di ravaneti per il recupero ambientale dei siti estrattivi e la mitigazione dell'impatto paesaggistico”, ha compiuto una ricognizione delle aree con presenza di ravaneti, riconducibili a due categorie, come individuati nella tavola Quadro Conoscitivo di Bacino (QCB)_n_4: ravaneto rinaturalizzato (rosso) e ravaneto non rinaturalizzato (verde).</p>
<p><u>QPB9.1 – STATO ATTUALE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA</u> <u>QPB9.2 – STATO AUTORIZZATO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA</u> <u>QPB9.3 – STATO PROPOSITIVO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA</u> <u>QPB9.4 – CARTA DEI VINCOLI E DELLE AREE DA DESTINARE ALLA TUTELA PAESAGGISTICA TOTALE O PARZIALE</u></p> <p>Le cartografie del quadro propositivo sono già commentate con le valutazioni effettuate a livello di elaborato I di testo.</p>	<p>In coerenza con le controdeduzioni puntualmente formulate in ordine all'Elaborato I si reputa l'osservazione accoglibile.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><u>Elaborato L - RAPPORTO AMBIENTALE (VAS)</u></p> <p>Una serie di considerazioni generali su tale elaborato, sono le medesime effettuate per gli altri PABE del Comune di Massa, per cui si richiamano le osservazioni delle Conferenze del 6 e 14 ottobre 2021.</p> <p>Nello specifico per il Bacino in esame, si ritiene che il Quadro Valutativo debba essere coerente con le modifiche, gli approfondimenti e le osservazioni, riportate in istruttoria e ritenute necessarie al fine di esaminare il Quadro Propositivo.</p> <p>Si ricorda che il raggiungimento degli Obiettivi di qualità della Scheda 9 dell'Allegato 5 del PIT- PPR sono prioritari. Secondo la lettura degli Elaborati e la consultazione delle Tavole sembra che il presente PABE non riesca a raggiungere i seguenti obiettivi di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire la riqualificazione paesaggistica degli ecosistemi torrentizi del Fosso del Vestito e del Canale di Renara interessati dalla presenza di detriti di cava inalveo. • Garantire la riqualificazione paesaggistica del circo glaciale interessato dalla presenza di un esteso ravaneto e di un vecchio fronte di cava. • Riqualificare le discariche di cava che costituiscono elementi di degrado paesaggistico anche allo scopo di ridurre gli impatti visivi dalla viabilità panoramica. <p>“In merito alle relazioni tra PIT/PPR e PRC si ricorda che il piano paesaggistico è un piano sovraordinato a cui tutta la pianificazione deve conformarsi, per cui si ritiene che gli obiettivi a cui devono rispondere i PABE sono quelli del PIT/PPR di seguito richiamati:</p> <p><i>- Obiettivi della Scheda 9 dell'Allegato 5 del PIT/PPR; Filiera corta dell'Allegato 5 del PIT/PPR -(si richiede di chiarire quali azioni persegue</i></p>	<p>La VAS valuta il raggiungimento degli Obiettivi di qualità dell'Allegato 5 del PIT- PPR predisposti per ogni Scheda di Bacino ritenendoli coerenti. In particolare il progetto provvede a riqualificare le discariche di cava, che costituiscono elementi di degrado paesaggistico, anche allo scopo di ridurre gli impatti visivi dalla viabilità panoramica</p> <p>Gli obiettivi della Scheda di Bacino n.9 sono richiamati nelle NTA, Art. 2, Recepimento del PIT/PPR, nelle disposizioni normative vigenti e nell'Allegato 5. Le NTA essendo la struttura portante del PABE disciplinano tutte le norme ivi presenti.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
---------------------------	-------------------

il PABE per il suo innalzamento al 50%)

- *Obiettivo 1 della Scheda d'Ambito 2: "Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non riproducibile qualificato da valori naturalistici di alto pregio e dal paesaggio antropico del marmo"*

Direttive correlate: Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

1.1 - Salvaguardare la morfologia delle vette e dei crinali di maggior rilievo paesaggistico e le principali visuali del paesaggio storico apuano, regolando le attività estrattive esistenti e di nuova previsione, garantendo la conservazione delle antiche vie di lizza, quali tracciati storici di valore identitario, e delle cave storiche che identificano lo scenario unico apuano così come percepito dalla costa;

1.2 - limitare l'attività estrattiva alla coltivazione di cave per l'estrazione del materiale di eccellenza tipico della zona privilegiando la filiera produttiva locale e migliorandone la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica;

1.3 - tutelare, anche continuando con il monitoraggio delle attività estrattive, le risorse idriche superficiali e sotterranee e del patrimonio carsico epigeo ed ipogeo al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, inghiottiti di elevato valore naturalistico e tutelare altresì i ripari sotto roccia in cui sono presenti depositi d'interesse paleontologico e paleontologico riconosciuti soprattutto nelle zone di Carrara, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema;

1.4 - garantire, nell'attività estrattiva la tutela degli elementi morfologici, unitamente alla conservazione del patrimonio geologico e degli ecosistemi rupestri;

1.5 - promuovere la riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive esaurite, localizzate all'interno del territorio del Parco Regionale

Gli obiettivi della Scheda di Bacino n.9 sono richiamati nelle NTA, Art. 2, Recepimento del PIT/PPR, nelle disposizioni

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
---------------------------	-------------------

delle Alpi Apuane;

1.6 - salvaguardare gli ecosistemi climax (praterie primarie, habitat rupestri) e tutelare integralmente le torbiere montane relittuali di Fociomboli e Mosceta;

1.7 - riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati e prevenirne ulteriori alterazioni;

1.8 - favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti e recuperare il valore di archeologia mineraria delle cave storiche e delle antiche miniere; - migliorare i livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive, anche favorendo metodi di coltivazione meno impattanti in aree di elevato valore naturalistico e paesaggistico, in particolare nelle zone montane sommitali e nelle valli interne.

Viceversa gli Obiettivi generali che i PABE di Massa si pongono non appaiono tutti coerenti con quelli sopra richiamati: in particolare i punti A e B sono più riferibili ad un pianificazione di settore piuttosto che al PIT/PPR.

“OBIETTIVI GENERALI

A - Garantire una corretta gestione della risorsa marmo come risorsa non rinnovabile. B - Perseguire produzioni di qualità e la valorizzazione del capitale umano.

C - Tutelare il paesaggio e l'ambiente nelle aree contermini ai siti estrattivi

D - Tutela e conservazione del paesaggio della montagna, anche legato alle attività antropiche tradizionali

E - Conservazione degli elementi caratterizzanti del paesaggio delle Alpi Apuane anche attraverso la valorizzazione dei siti storici e dei caratteri antropici del marmo

F - Tutela del patrimonio sorgivo e del sistema idrologico G - Tutela e valorizzare del patrimonio geologico

normative vigenti e nell'Allegato 5.

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p><i>H - Conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti dei Siti Natura 2000”</i></p> <p>Oltre queste considerazioni generali si rileva che: in merito ai Morfotipi delle Invarianti Strutturali è necessario rappresentare solo quello che interessano il Bacino in esame mentre la descrizioni degli altri morfotipi non è pertinente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>non si capisce perché gli interventi di riqualificazione previsti e di cui si richiede di chiarire le modalità di attuazione</u>, siano inseriti nella tabella di pag. 109 come una “criticità”. - alcune affermazioni generiche e soggettive si ritengono poco chiare. Ad esempio nella frase: “<i>Per le coltivazioni a cielo aperto sono state privilegiate quasie esclusivamente le aree interessate da precedenti coltivazioni</i>” l'utilizzo del termine “<i>quasi</i>” lascia intendere che alcune escavazioni a cielo aperto potrebbero interessare anche delle aree vergini in aree in cui è assolutamente vietata la coltivazione a cielo aperto, per esempio in aree a quote superiori ai 1.200 mslm, in aree in cui è ammessa l'attività a cielo aperto solo per creare ingressi in galleria; nella frase che segue “<i>Con aree di “conservazione paesaggistica si intendono quelle aree in cui, per tutta la durata del presente Piano Attuativo, non sono previste attività significativea modifica dell'attuale situazione paesaggistica</i>”, l'utilizzo del termine “<i>significative</i>” ha carattere soggettivo e non si può escludere la possibilità di azioni che modifichino il percorso. <u>Si ritiene che in un elaborato di Rapporto Ambientale devono essere previste ed analizzate tutte le azioni previste.</u> - si richiede di capire quali cave siano rappresentate a pag.139 e 144-145 e 146, in quanto sembrano cave che non appartengono al Bacino in esame, ma mancando una didascalia alle foto non è possibile verificarlo. - per quanto riguarda le interferenze con le aree boscate riportato a pag.142, si ritiene un refuso in quanto in tale Bacino non risultano esserci aree boscate interessate da attività estrattiva nel QP.PARAGRAFO 4.4 <p>DIMENSIONAMENTO</p>	<p>La pianificazione non interessa aree vergini o aree al di sopra dei 1200 metri. L'elaborato è stato adeguato alle richieste.</p>

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>Come già evidenziato si fa ancora riferimento ad una fase precedente alla definitiva approvazione del PRC per cui tutte le considerazioni nel merito sono oramai superate.</p> <p>In relazione al dimensionamento nel Rapporto Ambientale sono riportati i dati riguardanti le produzioni derivanti dalle attività estrattive presenti sul territorio del Comune di Massa degli anni 2013-2017 (vedi pagg. 121-122); da tali dati risulterebbe una produzione media di meno di 110.000 mc annui; nel medesimo paragrafo si riporta anche che "<i>I PABE del Comune di Massa prevedono il rispetto del dimensionamento massimo dettato dalla pianificazione regionale con criteri di premialità progressiva</i>";</p> <p>tuttavia è da rilevare che i quantitativi previsti dal complessivo dimensionamento dei PABE, pari a 3.355.000, assorbe nei 10 anni di validità dei PABE il 73% di quanto il PRC prevede in un arco di 20 anni. È necessario un chiarimento su tale aspetto e la correzione dell'elaborato che riporti la situazione dello stato vigente del PRC.</p>	
<p>Elaborato L1 – SINTESI NON TECNICA <u>Si richiamano le osservazioni al PABE fin qui effettuate</u></p>	<p>Premesso che non risulta corretto richiamare in ordine alle osservazioni formulate per l'Elaborato L1 "le osservazioni al pabe fin qui effettuate", l'elaborato è stato comunque rivisitato.</p>
<p>Elaborato M - STUDIO DI INCIDENZA (VINCA) <u>Si ritiene che le osservazioni a questo elaborato siano di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane</u></p>	<p>Si rimanda alla PVI 5 del 17 giugno 2025.</p>
<p>QUOTE ESTRATTIVE <u>Elaborato N – QUOTE ESTRATTIVE PER CIASCUN BACINO E</u></p>	

OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE	NOTE DI RISCONTRO
<p>CIASCUNA CAVA DEL PABE DEL COMUNE DI MASSA</p> <p>Si riscontra che a tali quantità non sono state decurtate le volumetrie autorizzate e NON scavate come impartito dal PRC. Gli OPS da rispettare per l'intero Comprensorio sono da riferirsi al periodo temporale 2019-2038 e a tale periodo devono essere ricondotti i volumi autorizzati non scavati. Le quantità massime escavabili dovranno essere pertanto decurtate dei quantitativi autorizzati e non scavati indicati nell'elaborato N, inoltre ai fini del calcolo delle volumetrie (e delle relative rese) dovrà essere effettuata una ricognizione con le autorità competenti, dei quantitativi dei materiali estratti dai corsi d'acqua come indicati nei progetti finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, autorizzati ai sensi dell'articolo 48 della l.r. 35/2015 e riutilizzati in altre opere pubbliche o ceduti a compensazione all'appaltatore</p> <p><u>Sugli allegati non si effettuano osservazioni particolari. si fa presente pero' che l'Allegato 11 non è presente tra gli elaborati scaricabili e l'allegato 10 non è visionabile</u></p>	<p>Si rinvia all'Elaborato N, quote OPS ai sensi del PRC. Le quantità assegnate dal PABE azzerano le eventuali quantità già assegnate oggetto di autorizzazioni in essere per cui non si ritiene accoglibile decurtare ulteriormente le quantità non utilizzate.</p>